

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA**

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
nn. 33, 68
- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
nn. 24, 25, 35, 39, 70, 86, 94, 97, 102, 139, 147, 149, 151, 154, 158, 191, 194, 207
- BANCHE:
nn. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 41, 42, 43, 50, 52, 53, 60, 61, 64, 65, 79, 90, 91, 92, 98, 100, 112, 126, 127, 138, 139, 146, 147, 157, 161, 166, 168, 169, 185, 186, 193, 198, 199, 200, 207, 208
- BANCOPOSTA:
nn. 88
- BILANCI SOCIETARI:
nn. 20, 84, 109, 123, 162, 176, 177, 193, 194, 207, 215, 216
- CEE:
nn. 4, 5, 7, 11, 16, 28, 53, 90, 146, 161, 186, 188, 201, 204, 209
- CIRCOLAZIONE MONETARIA:
nn. 115
- COMPENSAZIONE DELLE TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 46, 52, 74, 79, 82, 91, 166, 168, 169, 185
- COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 50, 169
- CONCORRENZA:
nn. 4, 5, 7, 16, 17, 60, 65, 139, 147, 188, 193, 207
- CONTABILITÀ DI STATO:
nn. 87, 123, 151, 155, 156, 158, 159, 170, 172, 181, 214, 219
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 30, 31, 190, 194
- CONTRIBUTI SOCIALI:
nn. 12, 71, 103, 123, 131, 142, 162, 163, 177, 178, 194
- CRIMINALITÀ ECONOMICA:
nn. 15, 98, 112, 201
- DIRITTO SOCIETARIO:
nn. 100, 198, 199, 200
- ENTI PREVIDENZA:
nn. 194
- FINANZA DECENTRATA:
nn. 44, 47, 49, 73, 87, 93, 95, 102, 107, 123, 132, 135, 139, 143, 145, 147, 149, 194, 202, 205
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEF):
nn. 73, 81, 85, 87, 117, 123, 139, 147, 194, 216
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEG):
nn. 103, 117, 137, 139, 147, 162, 177, 193, 194, 207, 213, 215, 216
- IMPOSTE DIRETTE:
nn. 10, 14, 19, 21, 40, 81, 84, 85, 87, 96, 103, 110, 117, 123, 131, 137, 139, 141, 142, 147, 162, 163, 177, 178, 193, 194, 207, 213, 215, 216
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
nn. 99, 113, 123, 124, 133, 136, 151, 158, 180, 192, 194, 196
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
nn. 73, 87, 123, 193, 194, 207, 216
- IMPOSTE INDIRETTE:
nn. 99, 101, 113, 123, 124, 133, 136, 150, 151, 158, 162, 177, 180, 192, 193, 194, 195, 196, 207, 212, 215, 216
- INCENTIVI FISCALI:
nn. 60, 65, 84, 87, 96, 103, 110, 123, 131, 137, 139, 141, 142, 147, 151, 155, 156, 158, 162, 163, 172, 177, 178, 193, 194, 195, 207, 212, 213, 214, 216
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
nn. 49, 87, 123, 194
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
nn. 27, 28, 29, 41, 50, 52, 53, 57, 79, 91, 92, 97, 98, 111, 112, 138, 139, 146, 147, 148, 161, 166, 168, 169, 185, 186, 187, 198, 199, 200, 203, 209
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
nn. 3
- LEGGE FINANZIARIA:
nn. 71, 87, 123, 194
- MERCATI FINANZIARI:
nn. 28, 62, 66, 201
- MERCATO DEL LAVORO:
nn. 6, 55, 56, 75, 87, 103, 123, 131, 142, 153, 155, 156, 160, 162, 163, 167, 172, 177, 178, 189, 194, 206
- PATTO DI STABILITÀ INTERNO:
nn. 93, 95, 107, 123, 132, 139, 143, 145, 147, 194, 205
- PENSIONI:
nn. 108, 123, 174, 194
- PREZZI:
nn. 83
- PUBBLICO IMPIEGO:
nn. 89, 123, 152, 164, 179, 194, 197
- RISERVA OBBLIGATORIA:
nn. 30, 58, 128, 140
- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
nn. 37
- SANITÀ:
nn. 26, 32, 44, 87, 93, 95, 106, 107, 114, 123, 125, 139, 147, 151, 158, 165, 194
- SCHEMA DI BILANCIO:
nn. 54, 116, 183, 218
- SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 13, 30, 120, 144, 171, 173, 191, 194
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
nn. 17, 27, 29, 41, 45, 48, 50, 52, 67, 69, 72, 76, 77, 79, 80, 88, 91, 104, 105, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 134, 144, 146, 166, 168, 169, 171, 173, 185, 194, 217
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
nn. 118, 182, 184, 210, 211
- TESORERIA UNICA:
nn. 44, 49, 87, 135, 194, 202
- TITOLI DI STATO:
nn. 74, 78, 96, 110, 131, 142, 194
- TRASPARENZA:
nn. 27, 29, 208
- UEM:
nn. 31, 51, 59, 63, 115, 116, 175, 183
- VALORI MOBILIARI:
nn. 1, 2, 15, 27, 28, 29, 34, 50, 52, 64, 74, 79, 82, 91, 97, 126, 127, 166, 168, 169, 185, 201, 203

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) – **RDL 15.3.1927, n. 436** (G.U. 11.4.1927, n. 84)
Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia. (*Convertito nella L. 19.2.1928, n. 510.*)
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 2) – **L. 19.2.1928, n. 510** (G.U. 29.3.1928, n. 75)
Conversione in legge del RDL 15.3.1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 3) – **RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)
Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
- 4) – **Trattato di Roma 25.3.1957**
Trattato che istituisce la Comunità europea. (*Ratificato con la L. 14.10.1957, n. 1203.*)
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La riforma in materia di regolamentazione, vigilanza e stabilità finanziaria in Europa
Aiuti di Stato
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
Aiuti di Stato
- 5) – **L. 14.10.1957, n. 1203** (Suppl. ord. G.U. 23.12.1957, n. 317)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
Aiuti di Stato
- 6) – **L. 23.10.1960, n. 1369** (G.U. 25.11.1960, n. 289)
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 7) – **Regolamento CEE 6.2.1962, n. 17** (G.U. CE 21.2.1962, n. 13)
Primo regolamento del Consiglio d'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato.
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 8) – **L. 1.2.1965, n. 60** (G.U. 2.3.1965, n. 54)
Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
- 9) – **DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)
Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.

- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
 L'attività di vigilanza sul sistema creditizio meridionale e la gestione delle crisi
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 10) – L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)
 Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 11) – Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)
 Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La riforma in materia di regolamentazione, vigilanza e stabilità finanziaria in Europa
- 12) – L. 28.2.1986, n. 41** (Suppl. ord. G.U. 28.2.1986, n. 49)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali
- 13) – DPR 8.7.1986, n. 429** (G.U. 2.8.1986, n. 178)
 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 14) – DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)
 Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 15) – Direttiva CEE 13.11.1989, n. 592** (G.U. CE 18.11.1989, n. 334)
 Direttiva del Consiglio sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 16) – Regolamento CEE 21.12.1989, n. 4064** (G.U. CE 30.12.1989, n. L 395)
 Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 17) – L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)
 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: La tutela della concorrenza

H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Servizi di bancoposta

- 18) – D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

*Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale*

- 19) – L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

*Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale*

- 20) – D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

*Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Criteri contabili e di valutazione*

- 21) – L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

*Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale*

- 22) – D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

*Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio*

- 23) – L. 31.1.1992, n. 59** (Suppl. ord. G.U. 7.2.1992, n. 31)

Nuove norme in materia di società cooperative.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

- 24) – Direttiva CEE 18.6.1992, n. 50** (G.U. CE 24.7.1992, n. L 209)

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi

La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

- 25) – **D.lgs. 24.7.1992, n. 358** (Suppl. ord. G.U. 11.8.1992, n. 188)
 Il quadro di riferimento comunitario
 Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive CEE 77/62, 80/767 e 88/295.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 26) – **D.lgs. 30.12.1992, n. 502** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1992, n. 305)
 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 27) – **D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)
 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 28) – **Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22** (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)
 Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
 Le società di intermediazione mobiliare
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
 L'attività normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle strutture di supporto
- 29) – **D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)
 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario
 Le società finanziarie
 I controlli sulle società finanziarie
 Le ispezioni
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: I profili istituzionali
- 30) – **L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 31) – **Regolamento CE 13.12.1993, n. 3603** (G.U. CE 31.12.1993, n. L 332)
 Definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'art. 104 e all'art. 104 B, par. 1 del trattato.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca

- 32) – **L. 24.12.1993, n. 537** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1993, n. 303)
Interventi correttivi di finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 33) – **DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 34) – **L. 13.1.1994, n. 43** (G.U. 20.1.1994, n. 15)
Disciplina delle cambiali finanziarie.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 35) – **L. 11.2.1994, n. 109** (Suppl. ord. G.U. 19.2.1994, n. 41)
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 36) – **Deliberazione CICR 3.3.1994** (G.U. 11.3.1994, n. 58)
Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.
D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 37) – **D.lgs. 19.9.1994, n. 626** (Suppl. ord. G.U. 12.11.1994, n. 265)
Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
- 38) – **DM 21.12.1994** (G.U. 30.12.1994, n. 304)
Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.
D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 39) – **D.lgs. 17.3.1995, n. 157** (Suppl. ord. G.U. 6.5.1995, n. 104)
Attuazione della direttiva CEE 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 40) – **L. 28.12.1995, n. 549** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1995, n. 302)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

- 41) – **D.lgs. 6.2.1996, n. 52** (Suppl. ord. G.U. 10.2.1996, n. 34)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 42) – **DL 24.9.1996, n. 497** (G.U. 25.9.1996, n. 225)
 Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli. (*Convertito nella L. 19.11.1996, n. 588.*)
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 43) – **L. 19.11.1996, n. 588** (G.U. 21.11.1996, n. 273)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 44) – **L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)
 Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
 Prestazioni di protezione sociale
- 45) – **Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
 Bonifici transfrontalieri.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 46) – **Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1997** (G.U. 17.4.1997, n. 89)
 Disciplina del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché della liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento del contante
 Il regolamento dei titoli
- 47) – **D.lgs. 30.6.1997, n. 244** (G.U. 29.7.1997, n. 175)
 Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 48) – **DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)
 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.
H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
Appendice: Firme elettroniche
- 49) – **L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
 Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 50) – **D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
 Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.

- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario:
 le società di gestione del risparmio
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle strutture di supporto
 L'attività normativa in Italia
Appendice: La disciplina della compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 51) – D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
 Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 52) – Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166)
 Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: Il quadro di riferimento comunitario
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 53) – Direttiva CE 22.6.1998, n. 31** (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204)
 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva CEE 93/6 del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 54) – D.lgs. 24.6.1998, n. 213** (Suppl. ord. G.U. 8.7.1998, n. 157)
 Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 55) – L. 30.6.1998, n. 208** (G.U. 3.7.1998, n. 153)
 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 56) – D.lgs. 25.7.1998, n. 286** (Suppl. ord. G.U. 18.8.1998, n. 191)
 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 57) – D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
 Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.

- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
 Situazione patrimoniale
- 58) – Regolamento CE 23.11.1998, n. 2531** (G.U. CE 27.11.1998, n. L 318)
 Applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 59) – Indirizzo BCE 1.12.1998, n. NP22**
 Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15.12.1999 (BCE/1999/9) e il 14.12.2000 (BCE/2000/18).
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 60) – L. 23.12.1998, n. 461** (G.U. 7.1.1999, n. 4)
 Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
Appendice: Imposte dirette
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 61) – DM 23.12.1998** (G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.
- D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 62) – Delibera Consob 23.12.1998, n. 11768** (G.U. 30.12.1998, n. 303)
 Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- 63) – Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7**
 Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 64) – L. 30.4.1999, n. 130** (G.U. 14.5.1999, n. 111)
 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I controlli sulle società finanziarie
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
 Le società finanziarie
- 65) – D.lgs. 17.5.1999, n. 153** (G.U. 31.5.1999, n. 125)
 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.12.1998, n. 461.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 66) – Provvedimento Banca d'Italia 16.6.1999** (G.U. 18.6.1999, n. 141)
 Istituzione di un Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel "Nuovo Mercato".

- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- 67) – L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: La Centrale di allarme interbancaria
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 68) – L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999, n. 265)
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 69) – Direttiva CE 13.12.1999, n. 93** (G.U. CE 19.1.2000, n. L 13/12)
Quadro comunitario per le firme elettroniche.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
Appendice: Firme elettroniche
- 70) – DPR 21.12.1999, n. 554** (Suppl. ord. G.U. 28.4.2000, n. 98)
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 71) – L. 23.12.1999, n. 488** (Suppl. ord. G.U. 27.12.1999, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali
- 72) – D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: La Centrale di allarme interbancaria
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 73) – D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le Amministrazioni locali
Appendice: Finanza decentrata
- 74) – Provvedimento Banca d'Italia 28.3.2000**
Modifica della disciplina delle assegnazioni.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il regolamento dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito
- 75) – D.lgs. 21.4.2000, n. 181** (G.U. 4.7.2000, n. 154)
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della L. 17.5.1999, n. 144.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 76) – Direttiva CE 8.6.2000, n. 31** (G.U. CE 17.7.2000, n. L 178)
Direttiva relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico).

- H – La sorveglianza e l’offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
Appendice: Commercio elettronico
- 77) – D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
 Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
H – La sorveglianza e l’offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 78) – DM 23.8.2000** (G.U. 1.9.2000, n. 204)
 Affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato.
H – La sorveglianza e l’offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento dei titoli
- 79) – Provvedimento Banca d’Italia 8.9.2000** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
 Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del TUF.
G – La supervisione sui mercati
Testo: L’attività normativa in Italia
I – Amministrazione e bilancio della Banca d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della Banca
 L’operatività della Banca
- 80) – Direttiva CE 18.9.2000, n. 46** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275)
 Avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
H – La sorveglianza e l’offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
- 81) – DL 30.9.2000, n. 268** (G.U. 2.10.2000, n. 230)
 Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise. (*Convertito nella L. 23.11.2000, n. 354.*)
C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
- 82) – Provvedimento Banca d’Italia 30.10.2000** (G.U. 7.11.2000, n. 260)
 Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla società Monte Titoli Spa.
H – La sorveglianza e l’offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento dei titoli
- 83) – Regolamento CE 17.11.2000, n. 2602** (G.U. CE 29.11.2000, n. L 300/16)
 Modalità di applicazione del regolamento CE 95/2494 per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati.
B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: I prezzi e i costi in Italia
- 84) – L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
 Misure in materia fiscale.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
I – Amministrazione e bilancio della Banca d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 85) – L. 23.11.2000, n. 354** (G.U. 30.11.2000, n. 280)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
- 86) – L. 24.11.2000, n. 340** (G.U. 24.11.2000, n. 275)
 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della Banca
 L’operatività della Banca

- 87) – L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La composizione dell'occupazione e le politiche del lavoro in Italia
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
Le spese
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 88) – DPR 14.3.2001, n. 144** (G.U. 23.4.2001, n. 94)
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento tradizionali
Appendice: Servizi di bancoposta
- 89) – D.lgs. 30.3.2001, n. 165** (Suppl. ord. G.U. 9.5.2001, n. 106)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 90) – Direttiva CE 4.4.2001, n. 24** (G.U. CE 5.5.2001, n. L 125)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 91) – D.lgs. 12.4.2001, n. 210** (G.U. 7.6.2001, n. 130)
Attuazione della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 92) – D.lgs. 8.6.2001, n. 231** (G.U. 19.6.2001, n. 140)
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29.9.2000, n. 300.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 93) – Accordo 8.8.2001** (G.U. 6.9.2001, n. 207)
Accordo tra Governo, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3.8.2000 (repertorio atti 1004) e il 22.3.2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
- 94) – DPR 20.8.2001, n. 384** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

- 95) – DL 18.9.2001, n. 347** (G.U. 19.9.2001, n. 218)
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
(Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
- 96) – DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.)
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 97) – DL 25.9.2001, n. 351** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. (Convertito nella L. 23.11.2001, n. 410.)
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 98) – DL 28.9.2001, n. 353** (G.U. 28.9.2001, n. 226)
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani. (Convertito nella L. 27.11.2001, n. 415.)
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 99) – DL 1.10.2001, n. 356** (G.U. 1.10.2001, n. 228)
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. (Convertito nella L. 30.11.2001, n. 418.)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 100) – L. 3.10.2001, n. 366** (G.U. 8.10.2001, n. 234)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 101) – DPR 5.10.2001, n. 404** (G.U. 16.11.2001, n. 267)
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni e altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 102) – Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 103) – L. 18.10.2001, n. 383** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
Primi interventi per il rilancio dell'economia.

- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate
Appendice: Imposte dirette
 Prestazioni di protezione sociale
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Le società finanziarie
- 104) – Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001**
 (G.U. 30.10.2001, n. 253)
 Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il regolamento del contante
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL
- 105) – DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: La Centrale di allarme interbancaria
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 106) – DL 12.11.2001, n. 402** (G.U. 12.11.2001, n. 263)
 Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (*Convertito nella L. 8.1.2002, n. 1.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 107) – L. 16.11.2001, n. 405** (G.U. 17.11.2001, n. 268)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18.9.2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Prestazioni di protezione sociale
- 108) – DM 20.11.2001** (G.U. 5.12.2001, n. 283)
 Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001. Valore definitivo anno 2000. Art. 11 del D.lgs. 30.12.1992, n. 503 e art. 14 della L. 23.12.1994, n. 724.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 109) – Regolamento CE 22.11.2001, n. 2423** (G.U. CE 17.12.2001, n. L 333/1)
 Bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: la risorsa statistica
- 110) – L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 111) – L. 23.11.2001, n. 410** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria

- 112) – L. 27.11.2001, n. 415** (G.U. 28.11.2001, n. 277)
Conversione in legge, con modificazioni del DL 28.9.2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 113) – L. 30.11.2001, n. 418** (G.U. 30.11.2001, n. 279)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 1.10.2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 114) – DM 4.12.2001** (G.U. 8.2.2002, n. 33)
Riclassificazione dei medicinali ai sensi della L. 16.11.2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del DL 18.9.2001, n. 347.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 115) – Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/52)
Emissione delle banconote in euro.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Criteri contabili e di valutazione
- 116) – Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/55)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Criteri contabili e di valutazione
- 117) – DPR 7.12.2001, n. 435** (G.U. 17.12.2001, n. 292)
Regolamento recante modifiche al DPR 22.7.1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 118) – DM 11.12.2001** (G.U. 14.12.2001, n. 290)
Modifica del saggio di interesse legale.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica
- 119) – DM 13.12.2001, n. 456** (G.U. 3.1.2002, n. 2)
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 120) – DPR 15.12.2001, n. 482** (G.U. 14.2.2002, n. 38)
Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche
Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 121) – Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344/13)
Pagamenti transfrontalieri in euro.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento tradizionali
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro

- 122) – Regolamento CE 20.12.2001, n. 2002/63** (G.U. CE 12.1.2002, n. L 10/24)
 Statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: la risorsa statistica
- 123) – L. 28.12.2001, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2001, n. 301)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate
 Le spese
 La politica di bilancio in Italia
- Appendice:* Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Contributi sociali
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 124) – DL 28.12.2001, n. 452** (G.U. 29.12.2001, n. 301)
 Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA. (Convertito nella L. 27.2.2002, n. 16.)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 125) – L. 8.1.2002, n. 1** (G.U. 10.1.2002, n. 8)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12.11.2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 126) – Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/107** (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)
 Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 127) – Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/108** (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)
 Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 128) – Regolamento CE 22.1.2002, n. 134** (G.U. 28.3.2002, n. 25, II serie speciale)
 Modifica del regolamento CE 98/2531 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 129) – D.lgs. 23.1.2002, n. 10** (G.U. 15.2.2002, n. 39)
 Attuazione della direttiva CE 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
Appendice: Firme elettroniche
- 130) – Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
 Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: I profili istituzionali
Appendice: Centrale di allarme interbancaria

- 131) – DL 22.2.2002, n. 12** (G.U. 23.2.2002, n. 46)
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. (*Convertito nella L. 23.4.2002, n. 73.*)
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Imposte dirette
Prestazioni di protezione sociale
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 132) – DL 22.2.2002, n. 13** (G.U. 25.2.2002, n. 47)
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali. (*Convertito nella L. 24.4.2002, n. 75.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 133) – L. 27.2.2002, n. 16** (G.U. 27.2.2002, n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.12.2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 134) – L. 1.3.2002, n. 39** (Suppl. ord. G.U. 26.3.2002, n. 72)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
- 135) – DM 1.3.2002** (G.U. 4.4.2002, n. 79)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della L. 23.12.2000, n. 388. Anno 2002.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 136) – DM 25.3.2002** (G.U. 2.4.2002, n. 77)
Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della L. 28.12.2001, n. 448.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 137) – DM 29.3.2002** (G.U. 4.4.2002, n. 79)
Determinazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 138) – D.lgs. 11.4.2002, n. 61** (G.U. 15.4.2002, n. 88)
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della L. 3.10.2001, n. 366.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 139) – DL 15.4.2002, n. 63** (G.U. 17.4.2002, n. 90)
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. (*Convertito nella L. 15.6.2002, n. 112.*)
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Imposte dirette
Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 140) – Regolamento CE 18.4.2002, n. 690** (G.U. CE 23.4.2002, n. L 106/9)
Modifica del regolamento CE n. 98/2818 (BCE/1998/15) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

141) – DM 19.4.2002, n. 86 (G.U. 8.5.2002, n. 106)
Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28.12.2001, n. 448.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

142) – L. 23.4.2002, n. 73 (G.U. 24.4.2002, n. 96)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.2.2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

C – La finanza pubblica

Testo: Le spese

Appendice: Imposte dirette
Prestazioni di protezione sociale

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

143) – L. 24.4.2002, n. 75 (G.U. 26.4.2002, n. 97)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.2.2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

C – La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

144) – DPR 29.4.2002, n. 123 (G.U. 25.6.2002, n. 147)
Regolamento recante modifiche al DPR 8.7.1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche

Appendice: Nuove modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

145) – DM 30.4.2002 (G.U. 28.5.2002, n. 123)
Monitoraggio del "Patto di stabilità interno" per l'anno 2002 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Art. 24 della L. 28.12.2001, n. 448.

C – La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

146) – Direttiva CE 6.6.2002, n. 47 (G.U. CE 27.6.2002, n. L 168/43)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale
La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

G – La supervisione sui mercati

Testo: La supervisione sui mercati
Il quadro di riferimento comunitario

147) – L. 15.6.2002, n. 112 (G.U. 15.6.2002, n. 139)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 15.4.2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

C – La finanza pubblica

Testo: Le spese

Appendice: Imposte dirette
Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 148) – Provvedimento Banca d'Italia 17.6.2002** (G.U. 18.7.2002, n. 167)
 Regolamento in materia di modelli interni delle SIM (Modifica al Regolamento del 4.8.2000).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 149) – Accordo 20.6.2002** (G.U. 9.7.2002, n. 159)
 Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni e enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. 28.8.1997, n. 281.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 150) – Disposizione 2.7.2002** (G.U. 23.7.2002, n. 171)
 Approvazione delle specifiche tecniche riguardanti i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 151) – DL 8.7.2002, n. 138** (G.U. 8.7.2002, n. 158)
 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (*Convertito nella L. 8.8.2002, n. 178.*)
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le spese
 La politica di bilancio in Italia
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Prestazioni di protezione sociale
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 152) – L. 15.7.2002, n. 145** (G.U. 24.7.2002, n. 172)
 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 153) – L. 30.7.2002, n. 189** (Suppl. ord. G.U. 26.8.2002, n. 199)
 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La disoccupazione e l'offerta di lavoro in Italia
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 154) – L. 1.8.2002, n. 166** (Suppl. ord. G.U. 3.8.2002, n. 181)
 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 155) – DM 1.8.2002** (G.U. 6.8.2002, n. 183)
 Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'art. 7 della L. 23.12.2000, n. 388.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 156) – DM 1.8.2002** (G.U. 6.8.2002, n. 183)
 Comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DL 8.7.2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'art. 7 della L. 23.12.2000, n. 388.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Imposte dirette

157) – D.lgs. 2.8.2002, n. 220 (G.U. 8.10.2002, n. 236)

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 3.4.2001, n. 142, recante: <<Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore>>.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

158) – L. 8.8.2002, n. 178 (Suppl. ord. G.U. 10.8.2002, n. 187)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 8.7.2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

C – La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Le spese

La politica di bilancio in Italia

Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette

Prestazioni di protezione sociale

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

159) – DL 6.9.2002, n. 194 (G.U. 6.9.2002, n. 209)

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. (*Convertito nella L. 31.10.2002, n. 246.*)

C – La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

160) – DL 9.9.2002, n. 195 (G.U. 9.9.2002, n. 211)

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. (*Convertito nella L. 9.10.2002, n. 222.*)

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

161) – Direttiva CE 23.9.2002, n. 65 (G.U. CE 9.10.2002, n. L 271)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva CEE 90/619 del Consiglio e le direttive CE 97/7e 98/27.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

162) – DL 24.9.2002, n. 209 (G.U. 25.9.2002, n. 225)

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 265.*)

C – La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Le entrate

Le spese

Appendice: Imposte dirette

Contributi sociali

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Conto economico

163) – DL 25.9.2002, n. 210 (G.U. 25.9.2002, n. 225)

Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 266.*)

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La composizione dell'occupazione e le politiche del lavoro in Italia

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione sociale

164) – DL 25.9.2002, n. 212 (G.U. 26.9.2002, n. 226)
Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 268.*)

C – La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego

165) – DM 27.9.2002 (Suppl. ord. G.U. 23.10.2002, n. 249)
Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L. 8.8.2002, n. 178.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

166) – Provvedimento Banca d'Italia 30.9.2002 (G.U. 10.10.2002, n. 238)

Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di attuazione della direttiva CE 98/26.

G – La supervisione sui mercati

Testo: L'attività normativa in Italia

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

167) – L. 9.10.2002, n. 222 (G.U. 12.10.2002, n. 240)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9.9.2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

168) – Provvedimento Banca d'Italia 22.10.2002 (G.U. 5.11.2002, n. 259)

Modifica del provvedimento Banca d'Italia 8.9.2000, in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.

G – La supervisione sui mercati

Testo: L'attività normativa in Italia

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

169) – Provvedimento Banca d'Italia 22.10.2002 (G.U. 5.11.2002, n. 259)

Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli artt. 68, 69, comma 2, e 70 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.

G – La supervisione sui mercati

Testo: L'attività normativa in Italia

Appendice: La disciplina della compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

170) – L. 31.10.2002, n. 246 (G.U. 5.11.2002, n. 259)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 6.9.2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

C – La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

171) – DM 31.10.2002 (G.U. 17.12.2002, n. 295)

Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.

H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche

Appendice: Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante titoli di pagamento dematerializzati

- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 172) – DL 12.11.2002, n. 253** (G.U. 13.11.2002, n. 266)
 Disposizioni urgenti in materia tributaria. (Norme recepite dalla L. 27.12.2002, n. 289.)
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Imposte dirette
- 173) – DM 12.11.2002** (G.U. 15.11.2002, n. 268)
 Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del DPR 15.12.2001, n. 482.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 174) – DM 20.11.2002** (G.U. 5.12.2002, n. 285)
 Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002, e determinazione del valore definitivo per l'anno 2001.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 175) – Decisione BCE 21.11.2002, n. 9** (G.U. CE 28.11.2002, n. L 323/49)
 Distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
- 176) – Regolamento CE 21.11.2002, n. 2174** (G.U. CE 6.12.2002, n. L 330/29)
 Modifica al regolamento BCE 2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: la risorsa statistica
- 177) – L. 22.11.2002, n. 265** (G.U. 23.11.2002, n. 275)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate
 Le spese
Appendice: Imposte dirette
 Contributi sociali
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Conto economico
- 178) – L. 22.11.2002, n. 266** (G.U. 23.11.2002, n. 275)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La composizione dell'occupazione e le politiche del lavoro in Italia
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Prestazioni di protezione sociale
- 179) – L. 22.11.2002, n. 268** (G.U. 25.11.2002, n. 276)
 Conversione in legge, con modificazioni del DL 25.9.2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 180) – DM 27.11.2002** (G.U. 9.12.2002, n. 288)
Termini e modalità di pagamento dell'accisa per l'anno 2002, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con D.lgs. 26.10.1995, n. 504.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 181) – DM 29.11.2002** (G.U. 2.12.2002, n. 282)
Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 182) – Decisione BCE 5.12.2002**
Variazione dei tassi ufficiali.
- D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I tassi di interesse e il cambio
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 183) – Indirizzo BCE 5.12.2002, n. 10** (G.U. UE 3.3.2003, n. L 58/1)
Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Modifiche allo schema di situazione patrimoniale
- 184) – Provvedimento Banca d'Italia 6.12.2002** (G.U. 11.12.2002, n. 290)
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11.12.2002.
- D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 185) – Provvedimento Banca d'Italia 10.12.2002** (G.U. 18.12.2002, n. 296)
Designazioni dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), n. 2 del D.lgs. 12.4.2001, n. 210.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 186) – Direttiva CE 16.12.2002, n. 87** (G.U. CE 11.2.2003, n. L 35/1)
Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive CEE 73/239, 79/267, 92/96, 93/6 e 93/22 del Consiglio e le direttive CE 98/78 e 2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La riforma in materia di regolamentazione, vigilanza e stabilità finanziaria in Europa
La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 187) – Provvedimento Banca d'Italia 16.12.2002** (G.U. 15.1.2003, n. 11)
Modalità di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale ex art. 107 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385 nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
Le società finanziarie

- 188) – Regolamento CE 16.12.2002, n. 2003/1** (G.U. CE 4.1.2003, n. L 1/1)
 Applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato.
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 189) – D.lgs. 19.12.2002, n. 297** (G.U. 15.1.2003, n. 11)
 Disposizioni modificative e correttive del D.lgs. 21.4.2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della L. 17.5.1999, n. 144.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 190) – DM 19.12.2002** (G.U. 21.1.2003, n. 16)
 Autorizzazione all'operazione di concambio dei BTP 1% in possesso della Banca d'Italia.
C – La finanza pubblica
Testo: L'Italia
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 191) – Circolare 20.12.2002, n. 46** (G.U. 9.1.2003, n. 6)
 Codificazione dei dati gestionali delle Amministrazioni centrali dello Stato.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 192) – DM 23.12.2002** (G.U. 27.12.2002, n. 302)
 Modifica della percentuale del versamento a titolo di acconto dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette
- 193) – DL 24.12.2002, n. 282** (G.U. 24.12.2002, n. 301)
 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (*Convertito nella L. 21.2.2003, n. 27.*)
B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero
C – La finanza pubblica
Testo: L'Italia
Appendice: Imposte dirette
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: Aiuti di Stato
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 194) – L. 27.12.2002, n. 289** (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La composizione dell'occupazione e le politiche del lavoro in Italia
C – La finanza pubblica
Testo: La politica di bilancio in Italia
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Contributi sociali
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche
Appendice: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
 Criteri contabili e di valutazione
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 195) – DL 13.1.2003, n. 2** (G.U. 13.1.2003, n. 9)
 Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche. (*Convertito nella L. 14.3.2003, n. 39.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 196) – DM 13.1.2003** (G.U. 28.1.2003, n. 22)
 Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del DPR 6.3.1978, n. 218, per l'anno 2003.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 197) – L. 16.1.2003, n. 3** (Suppl. ord. G.U. 20.1.2003, n. 15)
 Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 198) – D.lgs. 17.1.2003, n. 5** (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)
 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della L. 3.10.2001, n. 366.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 199) – D.lgs. 17.1.2003, n. 6** (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)
 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001, n. 366.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 200) – Provvedimento Banca d'Italia 20.1.2003** (G.U. 7.2.2003, n. 31)
 Gestioni patrimoniali individuali e collettive garantite.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 201) – Direttiva CE 28.1.2003, n. 6** (G.U. CE 12.4.2003, n. L 96/16)
 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abusi di mercato).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
- 202) – DM 31.1.2003** (G.U. 24.2.2003, n. 45)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 203) – DM 31.1.2003, n. 47** (G.U. 25.3.2003, n. 70)
 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'art. 37 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del DL 25.9.2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 410.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 204) – L. 3.2.2003, n. 14** (Suppl. ord. G.U. 7.2.2003, n. 31)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 205) – Circolare 4.2.2003, n. 7** (G.U. 17.2.2003, n. 39)
 "Patto di stabilità interno" per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 206) – L. 14.2.2003, n. 30** (G.U. 26.2.2003, n. 47)
 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 207) – L. 21.2.2003, n. 27** (Suppl. ord. G.U. 22.2.2003, n. 44)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
- Appendice:* Imposte dirette
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 208) – Deliberazione CICR 4.3.2003** (G.U. 27.3.2003, n. 72)
 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 209) – Deliberazione CICR 4.3.2003** (G.U. 27.3.2003, n. 72)
 Attuazione del Titolo V-bis del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 210) – Decisione BCE 6.3.2003**
 Variazione dei tassi ufficiali.
- D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I tassi di interesse e il cambio
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 211) – Provvedimento Banca d'Italia 7.3.2003** (G.U. 12.3.2003, n. 59)
 Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.
- D – La politica monetaria unica, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

- 212) – L. 14.3.2003, n. 39** (G.U. 14.3.2003, n. 61)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 13.1.2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 213) – DM 28.3.2003** (G.U. 31.3.2003, n. 75)
Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito ex art. 1, comma 2, del D.lgs. 18.12.1997, n. 466 del 1997.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 214) – DM 2.4.2003** (G.U. 8.4.2003, n. 82)
Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. a), della L. 27.12.2002, n. 289, dell'entità massima della misura dei contributi di cui all'art. 8 della L. 23.12.2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dalle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 215) – L. 7.4.2003, n. 80** (G.U. 18.4.2003, n. 91)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
Conto economico
- 216) – DL 7.4.2003, n. 59** (G.U. 8.4.2003, n. 82)
Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 217) – D.lgs. 9.4.2003, n. 70** (Suppl. ord. G.U. 14.4.2003, n. 87)
Attuazione della direttiva CE 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
- H – La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
Appendice: Commercio elettronico
- 218) – DM 9.4.2003** (G.U. 23.4.2003, n. 94)
Approvazione del nuovo modello per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Modifiche allo schema di situazione patrimoniale
- 219) – DPCM 18.4.2003** (G.U. 17.5.2003, n. 113)
Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Irpef, Irpeg e altre disposizioni minori – In materia di Irpef, nel 2002 hanno trovato applicazione alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2002 (L. 28.12.2001, n. 448): *a)* la sospensione delle norme contenute nella manovra di bilancio per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) che sarebbero dovute entrare in vigore dal 2002 (riduzione di un punto percentuale dell'aliquota del secondo scaglione e di mezzo punto di quelle del quarto e del quinto); *b)* l'innalzamento a 516,46 euro della detrazione per i figli a carico, in presenza di livelli di reddito inferiori a determinate soglie; *c)* l'aumento a 774,69 euro della detrazione per i figli portatori di handicap.

Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) viene avviata la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le indicazioni contenute nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. 7.4.2003, n. 80). Per il 2003 sono state fissate le seguenti aliquote: 23 per cento per redditi fino a 15.000 euro; 29 per cento oltre i 15.000 e fino a 29.000 euro; 31 per cento oltre 29.000 e fino a 32.600 euro; 39 per cento oltre i 32.600 euro e fino a 70.000 euro; 45 per cento oltre i 70.000 euro. È stata avviata la trasformazione delle detrazioni dall'imposta in deduzioni dall'imponibile. La nuova deduzione, introdotta per assicurare la progressività dell'imposizione, individua un livello di reddito minimo complessivo (3.000 euro), al di sotto del quale l'imposta non è dovuta indipendentemente dalla natura del reddito (*no tax area*); tale livello minimo è elevato a 4.500, 7.000 e 7.500 euro, rispettivamente, per i redditi da lavoro autonomo, da pensione e da lavoro dipendente. Oltre tali soglie, la deduzione è inversamente correlata al reddito e si annulla per redditi superiori a 33.500 euro (33.000 per quelli da pensione, 30.500 per quelli da lavoro autonomo, 29.000 negli altri casi), comprensivi dei crediti d'imposta e al netto degli oneri deducibili. Sono state rimodulate le detrazioni dall'imposta differenziate per tipologia di reddito (da lavoro dipendente, pensione o autonomo) e circoscritte entro determinati livelli di reddito. La base imponibile delle addizionali all'Irpef non è influenzata dalle nuove deduzioni. Limitatamente al 2003, è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale non sono dovuti pagamenti relativi all'Irpef superiori a quelli determinati dalla struttura dell'imposta in vigore al 31 dicembre 2002.

Con riferimento alla *Dual income tax* (DIT), oltre alla soppressione dell'incentivo relativo agli incrementi di capitale effettuati dal 1° luglio 2001 (L. 18.10.2001, n. 383), il DL 24.9.2002, n. 209 (convertito nella L. 22.11.2002, n. 265) ha stabilito che le imprese, a partire dal 2002, possano calcolare la quota di utile agevolato optando fra due diverse modalità di calcolo: *a)* applicando la vigente disciplina che prevede l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo degli incrementi patrimoniali (pari a 1,4 dal 2001) e un coefficiente di rendimento ordinario, stabilito per legge sulla base dei rendimenti di mercato, e mantenendo comunque un'aliquota media dell'Irpeg non inferiore al 30 per cento (22 per cento per le nuove società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati); *b)* senza l'applicazione del coefficiente moltiplicativo e con un coefficiente di rendimento ordinario pari al saggio d'in-

teresse legale. Il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto entro il 30 novembre 2002 ha tenuto conto delle nuove disposizioni. Il coefficiente di remunerazione ordinario è stato fissato nella misura del 6 per cento per il 2001 (DM 29.3.2002) e del 5,7 per cento per il 2002 (DM 28.3.2003).

Il DL 209 del 2002 (convertito nella L. 265 del 2002) è intervenuto in materia di determinazione del reddito delle imprese, rendendo più oneroso, dal 2002, il regime di deducibilità di alcune componenti negative del reddito, tra cui le minusvalenze da valutazione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie e gli accantonamenti alle riserve sinistri eseguiti da società ed enti che esercitano attività assicurativa. A carico di queste ultime, inoltre, è stata introdotta un'imposta commisurata alle riserve matematiche del ramo vita, da versare entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Norme transitorie hanno riguardato la misura e le modalità di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2002.

Il DL 15.4.2002, n. 63 (convertito nella L. 15.6.2002, n. 112) ha sospeso il regime fiscale agevolato per le operazioni di ristrutturazione delle banche, introdotto con il D.lgs. 17.5.1999, n. 153, in attuazione della delega contenuta nella L. 23.12.1998, n. 461. La sospensione del regime agevolato è connessa con la decisione dell'11 dicembre 2001 della Commissione europea che ha sancito l'incompatibilità del regime con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Successivamente, il DL 24.12.2002, n. 282 (convertito nella L. 21.2.2003, n. 27) ha disposto l'obbligo di versamento, entro il 31 dicembre 2002, delle imposte non corrisposte dalle banche in conseguenza del regime agevolato di cui sopra, maggiorate degli interessi del 5,5 per cento annuo. Per i versamenti effettuati successivamente a tale data è applicata una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o frazione.

La L. 289 del 2002 ha disposto, dal periodo d'imposta 2003, la riduzione dal 35 al 34 per cento dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg, con la conseguente rimodulazione dei crediti d'imposta per gli utili distribuiti.

Per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, la L. 289 del 2002 ha introdotto un concordato triennale per la definizione preventiva del reddito ai fini dell'Irpef e dell'IRAP. Tale definizione, da un lato, non comporta per il contribuente obblighi di anticipo dell'imposta dovuta; dall'altro rende non tassabile l'eccedenza di reddito eventualmente conseguita. L'attuazione del nuovo istituto è demandata a un apposito regolamento.

Il DM 11.12.2001 ha ridotto la misura del saggio d'interesse legale dal 3,5 al 3 per cento, con decorrenza dal 2002.

Con la L. 7.4.2003, n. 80 il Governo è stato delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale (cfr. il riquadro: *Il disegno di legge delega per la riforma fiscale*, in *Bollettino Economico*, n. 38, 2002).

b) I "Provvedimenti per il rilancio dell'economia e lo sviluppo" – Nel corso del 2002 hanno trovato applicazione le norme riguardanti il cosiddetto scudo fiscale (DL 25.9.2001, n. 350, convertito nella L. 23.11.2001, n. 409) e gli incentivi alla regolarizzazione del lavoro sommerso e agli investimenti (L. 18.10.2001, n. 383, cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). La scadenza per la presentazione della domanda di emersione delle attività detenute all'estero è stata inizialmente fissata al 28 febbraio 2002 e poi prorogata al 15 maggio successivo (DL 22.2.2002, n. 12, convertito nella L. 23.4.2002, n. 73).

Relativamente agli incentivi fiscali per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti in violazione delle norme fiscali e contributive, la scadenza per la presentazione della dichiarazione, inizialmente fissata al 30 novembre 2001, è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2002 (L. 28.12.2001, n. 448) e poi al 30 novembre 2002 (DL 12 del 2002, convertito nella L. 73 del 2002). Limitatamente alle dichiarazioni di emersione progressiva

effettuate attraverso la presentazione dei cosiddetti piani di emersione individuali, la scadenza è stata fissata al 15 maggio 2003 (DL 25.9.2002, n. 210, convertito nella L. 22.11.2002, n. 266).

c) Provvedimenti di carattere transitorio – Gli incentivi fiscali per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, inizialmente introdotti con la L. 27.12.1997, n. 449, sono stati prorogati al 2002, con alcune modifiche, dalla L. 28.12.2001, n. 448 e al 30 settembre 2003 dalla L. 27.12.2002, n. 289.

Le disposizioni relative alla rivalutazione facoltativa delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle partecipazioni di controllo o di collegamento costituenti immobilizzazioni per le imprese (L. 21.11.2000, n. 342) sono state prorogate, con alcune modifiche, dalla legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001). Il relativo regolamento di attuazione è stato emanato con il DM 19.4.2002, n. 86.

È stata disposta la proroga dei termini per il versamento di alcune imposte sostitutive introdotte con la legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001). In particolare, il DL 24.9.2002, n. 209 (convertito nella L. 22.11.2002, n. 265) ha prorogato dal 30 settembre al 16 dicembre 2002 le scadenze per l'assegnazione agevolata di beni ai soci, la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e delle aree agricole. Tali scadenze sono state ulteriormente prorogate al 2003 dal DL 24.12.2002, n. 282 (convertito nella L. 21.2.2003, n. 27). Lo stesso provvedimento ha disposto la riapertura dei termini delle disposizioni emanate con la L. 448 del 2001 per lo smobilizzo di riserve in sospensione d'imposta e ha introdotto una sanatoria per la chiusura delle partite IVA inattive.

Il DL 209 del 2002 ha introdotto una sanatoria al fine di precludere ogni accertamento tributario sui disavanzi da annullamento derivanti, tra l'altro, dalle fusioni o scissioni societarie. La sanatoria è effettuata mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 6 per cento dei valori dei disavanzi da annullamento, da versare in due rate annuali entro i mesi di febbraio 2003 e 2004.

d) I crediti d'imposta per gli investimenti e per le assunzioni – Con il DL 8.7.2002, n. 138 (convertito nella L. 8.8.2002, n. 178) sono state emanate alcune disposizioni volte a contenere gli oneri a carico del bilancio dello Stato per le agevolazioni in forma di credito d'imposta stabilite dalle norme vigenti. Il decreto ha sancito il principio in base al quale tali crediti possono essere fruiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La comunicazione dell'entità di tali risorse e dell'avvenuto esaurimento delle medesime è effettuata con appositi decreti. Dalla comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse, non è più possibile fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si siano realizzati dall'8 luglio 2002.

Norme specifiche hanno riguardato la fruizione nel 2002 dei crediti d'imposta in favore degli investimenti nelle aree svantaggiate in vigore dal 2001 (cosiddetto provvedimento Visco-Sud, L. 23.12.2000, n. 388; cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2000 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Nei confronti dei soggetti che prima dell'8 luglio 2002 non avevano conseguito il diritto alla fruizione dei crediti, il DL 138 ha: *a)* introdotto un limite massimo di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.740 milioni per ciascuno degli anni 2003-06; *b)* ridotto la misura del credito dal 100 all'85 per cento della "intensità massima di aiuto" prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale; *c)* previsto la possibilità di cumulare gli effetti dell'agevolazione con gli incentivi agli investimenti previsti dalla L. 18.10.2001, n. 383 (cosiddetta Tremonti-bis); *d)* subordinato la fruizione del credito all'accettazione dell'istanza presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Il DL 12.11.2002, n. 253 ha sospeso, dal 13 novembre 2002, l'utilizzo dei crediti d'imposta nei confronti sia dei soggetti che avevano conseguito il diritto alla fruizione prima dell'8 luglio 2002, sia di quelli che da tale data avevano presentato l'istanza all'Agenzia del-

le entrate e ne avevano ottenuto l'assenso. Il provvedimento aveva fissato al 31 marzo 2003 la data per la ripresa della fruizione dei crediti (tale data è stata successivamente modificata). Sono state previste modalità del recupero del credito diversificate per gli investimenti effettuati prima dell'8 luglio 2002 o a partire da tale data. In particolare, nel primo caso, il recupero è consentito annualmente per una quota data dal rapporto tra quanto stanziato in bilancio (450 milioni per l'anno 2003 e 250 milioni per i due anni successivi) e l'ammontare dei crediti maturati e non ancora fruiti. Per gli investimenti effettuati dall'8 luglio 2002, l'utilizzo del credito è consentito nel limite del 35 per cento nel 2003 e del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi. Il provvedimento ha infine rafforzato la procedura di monitoraggio dei flussi di spesa introdotta con il DL 138 del 2002, prevedendo l'invio all'Agenzia delle entrate di una comunicazione (anche da parte di coloro che hanno fruito del credito prima dell'8 luglio 2002), redatta su prospetto stabilito per legge, contenente i principali dati riguardanti l'impresa, l'investimento agevolato, l'ammontare del contributo fruito e quello ancora da utilizzare.

La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha recepito, con alcune modifiche, le norme del DL 253 del 2002. In particolare, ha stabilito che l'utilizzo dei crediti già maturati (sospeso dal 13 novembre 2002) può essere ripreso dal 10 aprile 2003. Con riferimento ai crediti d'imposta maturati sugli investimenti effettuati prima dell'8 luglio 2002, il DM 2.4.2003 ha stabilito che essi possano essere utilizzati entro la misura massima del 10 e del 6 per cento, rispettivamente nel 2003 e nei due anni successivi.

Relativamente agli investimenti effettuati dall'anno in corso e fino al 2006, è stata confermata la necessità di presentare l'istanza e ottenere l'assenso preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento alla misura del credito è stata confermata la riduzione dal 100 all'85 per cento della "intensità massima di aiuto" prevista per le regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Contestualmente, il credito, sempre nella misura dell'85 per cento del livello massimo di aiuto consentito, è stato esteso agli investimenti nelle aree svantaggiate del Centro-Nord. Per gli investimenti in Abruzzo e in Molise è stato confermato invece il livello massimo di aiuto consentito (senza riduzioni).

Con riferimento alla concessione di un credito d'imposta per le assunzioni effettuate in base alla legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000, cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2000 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*) il DM 1.8.2002 ha fissato in 652 milioni il limite degli oneri finanziari relativi al 2002. Contestualmente, un altro decreto ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse stanziate e ha sospeso la fruizione dei crediti.

Il DL 24.9.2002, n. 209 (convertito nella L. 22.11.2002, n. 265) ha stabilito che i crediti d'imposta spettano solo per i lavoratori assunti fino al 7 luglio 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione solo in caso di sostituzione di dipendenti per i quali le imprese già beneficiavano del credito. I crediti d'imposta maturati nel 2002, ma la cui erogazione è stata sospesa dallo scorso luglio (DM 1.8.2002), sono utilizzabili dal 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale maturato.

Con la L. 289 del 2002 l'agevolazione è stata confermata per il 2003 limitatamente alle assunzioni effettuate fino al 7 luglio 2002. Per le assunzioni effettuate dall'8 luglio 2002 e fino al 2006 sono introdotte nuove misure e modalità di fruizione del credito. In particolare, esso è pari a 100 euro mensili (150 euro se l'assunto è di età superiore ai 45 anni); per le assunzioni effettuate nelle aree depresse il credito è aumentato di 300 euro. Il calcolo dell'agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2003 avviene con riferimento alla base occupazionale media del periodo 1° agosto 2001 – 31 luglio 2002. La fruizione della nuova agevolazione è in ogni caso subordinata all'assenso preventivo dell'Agenzia delle entrate.

e) Le forme di regolarizzazione dei redditi e delle attività previste dalla legge finanziaria per il 2003 – Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) sono state intro-

dotte alcune forme di regolarizzazione dei redditi e delle attività per le persone fisiche e per le imprese. Con la L. 21.2.2003, n. 27 e il DL 7.4.2003, n. 59 sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni originarie.

La *definizione automatica per gli anni pregressi* (condono tombale) riguarda i redditi imponibili ai fini delle imposte dirette (e relative addizionali), dell'IRAP e dell'IVA del periodo 1997-2001. La definizione deve riguardare obbligatoriamente l'intero quinquennio di almeno uno dei due settori impositivi (imposte dirette e IVA). Essa è effettuata mediante il versamento di un importo commisurato alle imposte lorde risultanti dalle relative dichiarazioni; per i soggetti in regola con gli studi di settore o con i parametri di cui alla L. 28.12.1995, n. 549, il versamento è stabilito in somma fissa.

L'*integrazione degli imponibili per gli anni pregressi* (integrativa semplice) consente di ricondurre a tassazione singole fattispecie imponibili omesse nelle dichiarazioni. A differenza del condono tombale, l'integrazione può riguardare singole annualità del quinquennio 1997-2001 ed è effettuata mediante il versamento delle relative imposte calcolate applicando le aliquote ordinarie di ciascun esercizio, senza interessi e sanzioni. L'integrazione può riguardare anche i contributi previdenziali, il contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN) e le ritenute alla fonte prelevate dal sostituto d'imposta.

La *definizione automatica dei redditi d'impresa e da lavoro autonomo* mediante autoliquidazione (concordato di massa) riguarda i redditi imponibili del periodo 1997-2001, ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), dell'IRAP e dell'IVA. Analogamente alla dichiarazione integrativa semplice, la definizione può riguardare singole annualità ma è utilizzabile esclusivamente dai lavoratori autonomi e dalle imprese (comprese quelle agricole) con ricavi fino a 5,164 milioni di euro. Il concordato si perfeziona con l'autoliquidazione e il versamento dei tributi derivanti dall'applicazione delle aliquote ordinarie ai maggiori imponibili individuati sulla base degli studi di settore o, in mancanza, dei parametri di cui alla L. 549 del 1995, ovvero di apposite elaborazioni dell'Amministrazione finanziaria. Per i soggetti in regola con gli studi di settore o con i parametri di cui sopra il versamento è stabilito in somma fissa.

La scadenza per il versamento degli importi dovuti per il condono tombale e l'integrativa semplice è stata fissata al 16 maggio 2003, quella relativa al concordato di massa al 20 giugno 2003. In caso di importi superiori a determinati limiti, il versamento delle eccedenze è effettuabile in due rate con scadenza il 30 novembre 2003 (20 novembre per l'integrazione degli imponibili) e il 20 giugno 2004 con l'applicazione degli interessi legali.

Per le imprese che si sono avvalse del condono tombale e dell'integrazione degli imponibili è consentito procedere alla *regolarizzazione delle scritture contabili*. Tali disposizioni consentono l'adeguamento ai fini civilistici e fiscali, e con rilevanza fiscale per gli esercizi successivi, alla nuova situazione contabile che si determina con il ricorso ai condoni. Solo in caso di regolarizzazione conseguente al condono tombale è dovuto un importo corrispondente al 6 per cento dei maggiori valori iscritti in contabilità.

Per le persone fisiche residenti e i soggetti equiparati, sono state emanate nuove disposizioni per consentire il *rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali trasferiti o costituiti illegalmente all'estero* alla data del 31 dicembre 2001, in analogia con quelle previste per la precedente edizione (DL 25.9.2001, n. 350, convertito nella L. 23.11.2001, n. 409). Con riferimento all'importo dovuto, l'aliquota è stata fissata al 2,5 per cento per le operazioni effettuate entro il 16 maggio 2003 e al 4 per cento per quelle effettuate entro il 30 giugno 2003. La legge finanziaria per il 2003 ha previsto che le principali forme di condono possano essere utilizzate dalle imprese anche per la sanatoria dei redditi sottratti a tassazione in Italia e trasferiti all'estero, dei redditi conseguiti direttamente all'estero e delle attività detenute all'estero (*cosiddetto scudo fiscale per le imprese*). Con riferimento al primo caso, le imprese possono ricorrere al condono tombale oppure alla integrativa semplice. Con riferimento al secondo caso, la regolarizzazione può avvenire solo attraverso l'integrativa semplice (con applicazione di un'imposta sostitutiva del 6 per cento, in luogo delle imposte ordinarie)

dovute su tali redditi). Con riferimento al terzo caso, infine, le imprese possono ricorrere alla regolarizzazione delle scritture contabili, associata alla integrativa semplice oppure, nel caso le attività siano state originate da redditi conseguiti in Italia e trasferiti all'estero, al con-dono tombale.

In materia di contenzioso, è stata introdotta la sanatoria per le liti fiscali pendenti, per quelle "potenziali" (definizione degli accertamenti, degli avvisi al contraddittorio e dei ver-bali di constatazione) e per le somme iscritte nei ruoli emessi fino al 31 dicembre 2000. È stata inoltre introdotta la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte indicate nelle dichiarazioni annuali, alcune imposte indirette (tra cui l'Invim, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni), il canone di abbonamento radiotelevisivo e i redditi da pensione di anzianità non cumulabili con i redditi da lavoro. Per i tributi regionali e locali è data inoltre la facoltà agli enti imposi-tori di prevedere specifiche definizioni agevolate.

f) Accertamento e riscossione d'imposte – Il DPR 7.12.2001, n. 435, modificato dal DL 15.4.2002, n. 63 (convertito nella L. 15.6.2002, n. 112), ha stabilito i nuovi termini degli adempimenti tributari applicabili dal 2002. Relativamente al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte autoliquidate dalle persone fisiche e dalle società di persone, il provvedimento ha fissato la scadenza del 20 giugno, mentre per i soggetti passivi dell'Irpeg il versamento è dovuto entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiu-sura del periodo d'imposta. Per le società che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza è fissata entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. È confermata l'applicazione della maggio-razione dello 0,4 per cento per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza. Il decreto ha ampliato la categoria di soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Il DL 8.7.2002, n. 138 (convertito nella L. 8.8.2002, n. 178) ha disposto alcune modifi-che al sistema di remunerazione del servizio di riscossione dei tributi per potenziare l'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari. In particolare, la remu-nerazione per i ruoli emessi per il biennio 2002-03 è composta da una indennità fissa e da un aggio calcolato in percentuale delle somme effettivamente riscosse. Il diritto alla parte varia-bile della retribuzione è subordinato al raggiungimento di obiettivi minimi di incremento in valore assoluto delle riscossioni a mezzo ruoli. Sono state inoltre previste riduzioni e incre-menti alla misura dell'aggio in funzione delle riscossioni effettuate rispetto agli obiettivi. Per il 2002, è stato introdotto un acconto a valere sugli obiettivi di incremento delle riscos-sioni per tale anno. L'acconto è stato versato dai concessionari in parte entro il 30 novembre 2002, in parte entro il 27 dicembre scorso. Esso è recuperabile per metà nel 2003 e per metà nel 2004, a valere sulle riscossioni a mezzo ruoli.

Il DL 24.9.2002, n. 209 (convertito nella L. 22.11.2002, n. 265) ha stabilito l'inc-remento dal 20 al 23,5 per cento dell'acconto dovuto dai concessionari in base alla riscossione di alcuni tributi indiretti effettuata nell'anno precedente. La scadenza del versamento è stata prorogata dal 15 al 30 dicembre. La misura dell'acconto è stata ulteriormente elevata al 32 per cento dal DL 24.12.2002, n. 282 (convertito nella L. 21.2.2003, n. 27).

Imposte indirette

a) Imposte sugli affari – In materia di IVA la legge finanziaria per l'anno 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha disposto la proroga della riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ali-quota sulle prestazioni di assistenza domiciliare (al 31 dicembre 2003) e su quelle di recupe-ro del patrimonio edilizio abitativo privato (al 30 settembre 2003).

Il regime di parziale detraibilità dell'IVA relativa a operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, introdotto con la

L. 23.12.2000, n. 388, è stato prorogato al 2002 dalla L. 28.12.2001, n. 448 e al 2003 dalla L. 289 del 2002.

Il regime speciale dell’IVA per i produttori agricoli è stato prorogato al 2002 dalla L. 448 del 2001 e al 2003 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002).

La legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha anticipato al 1° gennaio 2002 la soppressione dell’Invim.

Il DL 8.7.2002, n. 138 (convertito nella L. 8.8.2002, n. 178) ha introdotto alcune misure a sostegno del mercato automobilistico. In particolare, gli acquisti di autoveicoli nuovi di potenza non superiore a 85 cavalli vapore effettuati entro il 31 dicembre 2002 (previa rottamazione di autoveicoli non conformi alle direttive comunitarie in materia d’inquinamento) sono stati esentati dall’imposta provinciale di trascrizione, dalla tassa automobilistica (di competenza regionale), per l’anno d’immatricolazione e i due successivi, dall’imposta di bollo e dalle competenze dell’ACI per le formalità d’iscrizione. Tali agevolazioni, a eccezione dell’esenzione dalla tassa automobilistica, riguardano anche l’acquisto di autoveicoli usati conformi alle direttive comunitarie in materia d’inquinamento. Con il DL 13.1.2003, n. 2 (convertito nella L. 14.3.2003, n. 39) tali agevolazioni sono state parzialmente prorogate al 31 marzo 2003.

Nell’ambito delle disposizioni relative alle forme di regolarizzazione dei redditi e delle attività, la L. 289 del 2002 ha introdotto la possibilità di definire alcune imposte indirette relative agli anni precedenti (cfr. in questa Appendice, il paragrafo: *Imposte dirette*).

b) Imposte di fabbricazione e di consumo – Alcune disposizioni emanate nel corso del 2002 hanno disposto la proroga delle riduzioni temporanee della misura delle accise sui carburanti e sul gas metano varate in precedenza: DL 28.12.2001, n. 452 (convertito nella L. 27.2.2002, n. 16), DL 8.7.2002, n. 138 (convertito nella L. 8.8.2002, n. 178), L. 27.12.2002, n. 289.

Il DM 25.3.2002 (emanato in attuazione della L. 448 del 2001) ha ridotto per il 2002 le aliquote dell’imposta di consumo sul metano destinato a usi civili nelle aree geografiche diverse da quelle che già godono di un regime agevolato. Tali riduzioni sono state confermate per il 2003 dal DM 13.1.2003.

Nell’ultima parte del 2002 è stata modificata in due occasioni la misura dell’acconto, dovuto entro il 27 dicembre, relativo alle accise diverse da quelle sul gas metano. Il versamento dell’acconto, introdotto con il DL 1.10.2001, n. 356 (convertito nella L. 30.11.2001, n. 418), doveva essere pari alle accise immesse in consumo nei primi 15 giorni di dicembre. Il DM 27.11.2002 ne ha aumentato la misura, prevedendo l’ulteriore versamento di una quota pari all’80 per cento dell’accisa sui consumi dovuta per la prima quindicina di dicembre. Infine, il DM 23.12.2002 ha elevato dall’80 al 98 per cento l’aliquota di tale acconto.

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 289 del 2002, dal 2003 sono stati aumentati i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, nazionali ed esteri.

c) Giochi e scommesse – Il DL 28.12.2001, n. 452 (convertito nella L. 27.2.2002, n. 16) ha disposto l’incremento, dal 1° gennaio 2002, degli importi minimi dei principali giochi e di alcune scommesse (lotto, lotterie nazionali e istantanee, concorsi pronostici e scommesse ippiche).

Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) sono state introdotte alcune misure di contrasto all’uso illegale di apparecchi per intrattenimento (cosiddetti videogiochi), la cui produzione, importazione e gestione è soggetta all’autorizzazione del Ministero dell’Economia. È stata anche modificata e completata la disciplina tributaria del settore. In particolare, sono stati determinati gli imponibili forfettari su cui commisurare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA, da versare entro il 16 marzo di ciascun anno per il tramite del modello di delega unica. Il versamento relativo al 2003 ha consentito di regolarizzare quanto dovuto per gli anni precedenti.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno – Per il 2002, le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario (RSO) sono contenute nel DL 18.9.2001, n. 347 (convertito nella L. 16.11.2001, n. 405); quelle per le Province e per i comuni con più di 5.000 abitanti nella L. 28.12.2001, n. 448 e nel DL 22.2.2002, n. 13 (convertito nella L. 24.4.2002, n. 75, cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). La L. 448 del 2001 ha previsto inoltre che i livelli di spesa corrente delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome fossero invece concordati con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Per la spesa sanitaria, le disposizioni di riferimento sono contenute nell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e nel DL 15.4.2002, n. 63 (convertito nella L. 15.6.2002, n. 112).

La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha stabilito per tale anno alcune modifiche alle norme sul Patto di stabilità interno per le Regioni e per gli Enti locali. Per il 2003, le RSO sono soggette ai vincoli sui flussi di spesa introdotti con il DL 347 del 2001. Per le Province e i comuni con più di 5.000 abitanti non sono stati riproposti i vincoli al complesso delle spese correnti, sono stati invece introdotti obiettivi di disavanzo finanziario (in termini sia di cassa sia di competenza) differenziati per le Province e per i Comuni. In particolare, il saldo finanziario di ciascuna Provincia non può essere meno favorevole di quello del 2001 peggiorato del 7 per cento. Il saldo dei Comuni non può essere meno favorevole di quello del 2001. La Circolare 4.2.2003, n. 7 ha specificato le modalità applicative del Patto per le Province e i comuni con più di 5.000 abitanti. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome è stato confermato che i livelli di spesa corrente debbano essere concordati con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per il 2004, le Province e i Comuni interessati dal Patto sono tenuti a non superare il saldo finanziario conseguito nel 2003 peggiorato del tasso d'inflazione programmato. Altre disposizioni riguardano l'applicazione del Patto negli anni successivi.

La L. 289 del 2002 ha apportato alcune modifiche alla definizione del disavanzo finanziario di riferimento. Esso viene definito dalla differenza fra: *a)* le entrate finali al netto dei trasferimenti (sia di parte corrente sia in conto capitale), delle compartecipazioni all'Irpef, delle dismissioni immobiliari e finanziarie e delle riscossioni di crediti; *b)* le spese correnti al netto degli interessi passivi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione, di quelle eccezionali derivanti da calamità naturali o da elezioni politiche e, per le sole Province, di quelle connesse a funzioni statali o regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti stanziamenti.

Per verificare il rispetto dei vincoli e in attuazione della L. 448 del 2001, il DM 30.4.2002 aveva definito le modalità di trasmissione trimestrale al Ministero dell'Economia e delle finanze delle informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati dalle Regioni, dalle Province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Al riguardo, la L. 289 del 2002 ha previsto l'emanazione di un nuovo decreto per la definizione dei prospetti riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa. Il provvedimento ha inoltre stabilito che le Province e i comuni con più di 5.000 abitanti, debbano inoltrare al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il mese di febbraio, una previsione cumulativa, articolata per trimestri, del disavanzo finanziario elaborato in termini di cassa coerente con l'obiettivo annuale. Le informazioni relative all'attività di monitoraggio dei flussi finanziari sono trasmesse anche ad alcune associazioni rappresentative degli Enti locali. Al collegio dei revisori degli enti è demandato il controllo del rispetto degli obiettivi trimestrali e annuali.

Con riferimento al regime sanzionatorio, da attivarsi in caso di mancato rispetto dei vincoli posti dal Patto, per le RSO è stato confermato quello introdotto con il DL 63 del 2002 (convertito nella L. 112 del 2002). Esso consiste nella mancata integrazione dei finanziamenti per la sanità previsti con l'accordo dell'agosto 2001. Per le Province e i Comuni la

L. 289 del 2002 ha previsto che essi non possano assumere nuovo personale (come già nel 2002), ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti e debbano ridurre almeno del 10 per cento la spesa per beni e servizi rispetto all'anno precedente. Le sanzioni si applicano all'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto dei vincoli. Rispetto alla normativa già in vigore (L. 448 del 2001), è stato invece abolito il sistema sanzionatorio connesso con i trasferimenti per gli enti che nel 2002 non hanno rispettato i limiti posti alla crescita delle spese correnti.

b) Trasferimenti erariali e tributi propri – Il sistema dei trasferimenti erariali alle RSO è regolato, dal 2001, dalle disposizioni del D.lgs. 18.2.2000, n. 56 (cfr. nell' Appendice della Relazione per l'anno 1999 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*): a fronte della graduale abolizione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle RSO (per lo più rappresentati dal Fondo sanitario nazionale), è stata assegnata alle RSO una compartecipazione al gettito dell'IVA, è stata aumentata dallo 0,5 allo 0,9 per cento l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, è stata abolita la compartecipazione dei Comuni e delle Province all'IRAP ed è stata aumentata la quota dell'accisa sulla benzina devoluta alle RSO. Il provvedimento ha stabilito i parametri e la metodologia per la ripartizione di tali risorse e ha istituito un Fondo perequativo nazionale. La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha differito dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2003 il termine per la rideterminazione delle aliquote di compartecipazione e delle addizionali da effettuarsi sulla base dei consuntivi del 2002.

Con L. 289 del 2002 è stata disposta la ricognizione di tutti i trasferimenti erariali residui di parte corrente alle Regioni, da effettuarsi entro il 30 giugno 2003; essi sono destinati a confluire in un unico fondo da istituire presso il Ministero dell'Economia per essere poi ripartiti secondo specifici criteri. Entro la stessa data devono essere rideterminate le aliquote di compartecipazione all'IVA, quella dell'addizionale regionale all'Irpef e la quota dell'accisa sulla benzina allo scopo di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle RSO. Dal 2004 verranno pertanto aboliti i trasferimenti dal bilancio dello Stato, che attualmente garantiscono tale copertura. Sono state inoltre attribuite alle Regioni alcune risorse aggiuntive: *a*) 342,583 milioni di euro, da erogare sia nel 2003 sia nel 2004, allo scopo di risarcire le RSO degli effetti della riduzione della quota dell'accisa sulla benzina loro devoluta per gli anni 2001-02 non compensati dal maggior gettito delle tasse automobilistiche; *b*) 80 milioni, da attribuire alla Regione Sicilia a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-05 da erogarsi in parte nel 2004 e in parte negli anni successivi. Sono state infine stabilite alcune norme specifiche che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

La misura dei trasferimenti agli Enti locali è stata regolata dalla L. 28.12.2001, n. 448. Dal 2002 essi sono stabiliti nella misura fissata per l'anno precedente indicizzata al tasso d'inflazione programmato per l'anno successivo e sono ridotti dell'1, 2 e 3 per cento dei trasferimenti erariali per il finanziamento delle spese correnti rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004 (cfr. nell' Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). Il provvedimento ha inoltre disposto la sospensione dell'applicazione del D.lgs. 30.6.1997, n. 244 in materia di attribuzione dei trasferimenti, mai entrato in vigore. La legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) ha confermato i trasferimenti stabiliti dalla L. 448 del 2001, e ha disposto l'attribuzione delle seguenti risorse aggiuntive: *a*) 300 milioni alle unioni fra Comuni, alle comunità montane, al fondo ordinario e alla perequazione degli enti sottodotati; *b*) 60 milioni al fondo nazionale ordinario per gli investimenti; *c*) 125 milioni ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Per le Province, dal 2003 è stata istituita una compartecipazione all'Irpef con un'aliquota pari all'1 per cento, mentre per i Comuni la misura della compartecipazione, istituita dal 2002, è stata elevata dal 4,5 al 6,5 per cento. I trasferimenti agli enti sono stati ridotti in misura corrispondente.

La L. 23.12.2000, n. 388 ha confermato per il 2002 i vincoli ai prelevamenti dai conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, introdotti con la L. 23.12.1996, n. 662 e modificati con la L. 27.12.1997, n. 449, disponendone nel contempo l'estensione a tutte le Province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. La legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) ha esteso tali vincoli al triennio 2003-05. Il DM 1.3.2002 ha fissato per il 2002 i livelli minimi di giacenza delle assegnazioni di competenza presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'erogazione dei trasferimenti statali: *a)* 14 per cento per le Regioni a statuto speciale, le Province autonome, le Università e i grandi enti di ricerca, gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica; *b)* 20 per cento per le Province e i Comuni. Tali livelli sono stati confermati per il 2003 dal DM 31.1.2003.

Con riferimento ai tributi propri delle Regioni, la L. 289 del 2002 ha emanato alcune disposizioni volte a ridurre il carico fiscale relativo all'IRAP dovuta dalle imprese di piccole dimensioni. In particolare, dal 2003 è stata aumentata da 5.165 a 7.500 euro la deduzione forfettaria per le basi imponibili dell'IRAP non superiori a 0,18 milioni di euro. Inoltre, sono state introdotte le seguenti deduzioni dalla base imponibile dell'imposta: *a)* la somma di 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato nelle imprese (con componenti positivi ai fini dell'IRAP fino a 0,4 milioni di euro) mediante contratti diversi da quelli di formazione o apprendistato e fino a un massimo di cinque dipendenti; *b)* le borse di studio o gli assegni di ricerca che già scontano l'esenzione dall'Irpef; *c)* l'intero costo del personale assunto con contratti di formazione lavoro (rispetto al 70 per cento già consentito); *d)* le indennità di trasferta erogate dalle imprese di autotrasporto. Per i soggetti che operano nel settore agricolo il provvedimento ha disposto la proroga al 2002 dell'applicazione dell'IRAP con aliquota ridotta pari dal 3,1 all'1,9 per cento. Analoga proroga per il periodo d'imposta 2001 era stata disposta con la L. 448 del 2001.

Con la L. 289 del 2002 gli aumenti alle addizionali comunali e regionali all'Irpef e le maggiorazioni all'aliquota base dell'IRAP deliberate successivamente al 29 settembre sono state sospese fino al raggiungimento di un accordo fra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi fondamentali di funzionamento del federalismo fiscale. La sospensione è applicata anche alle eventuali delibere istitutive delle addizionali.

Con la L. 289 del 2002 gli Enti decentrati sono stati autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società di capitali allo scopo di intraprendere operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei loro patrimoni immobiliari. Tali disposizioni si applicano anche ai beni immobili dei loro enti pubblici strumentali, a quelli delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

c) Riordino istituzionale e ordinamento contabile – Il 20 giugno 2002 è stato stipulato un accordo tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le comunità montane per favorire il confronto inter-istituzionale in materia di adeguamento dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale sancito dalla riforma del Titolo V (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3). L'accordo individua i principi essenziali su cui dovrà svilupparsi il confronto e stabilisce alcune norme per agevolare l'organizzazione del lavoro.

In attuazione dell'accordo, la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha istituito l'Alta Commissione di studio, la cui composizione è definita con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione. La Commissione è costituita anche dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali designati dalla Conferenza unificata. Compito della Commissione è quello di individuare i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi delle disposizioni del Titolo V, Parte II della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio degli enti, la Commissione deve indicare anche i principi per la regionalizzazione del gettito tributario delle imposte sul reddito delle imprese.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi – La L. 28.12.2001, n. 448 ha confermato per il 2002 la riduzione dei contributi di maternità a carico dei datori di lavoro (0,20 punti percentuali) e dei lavoratori autonomi (7,50 euro mensili) prevista dalla L. 23.12.1999, n. 488, dal 1° luglio 2000. Restano confermate anche le riduzioni dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto. I datori di lavoro delle aziende ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che abbiano assunto nel 2002 nuovo personale a incremento di quello occupato al 31 dicembre 2001, sono esentati, per un triennio, dal versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Nel secondo semestre del 2002 la normativa sui crediti d'imposta per le aziende che incrementino il personale alle loro dipendenze ha subito alcune modifiche. Il DL 24.9.2002, n. 209, convertito nella L. 22.11.2002, n. 265, ha stabilito che il credito d'imposta concesso alle aziende sia applicato solo alle assunzioni avvenute fino al 7 luglio 2002 o a quelle effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 per sostituire personale che già beneficiava dell'agevolazione. Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) gli incentivi fiscali sono stati prorogati al 31 dicembre 2006. Il credito d'imposta concesso è di 100 euro mensili (nelle zone cosiddette svantaggiate è elevato a 400); è prevista un'agevolazione aggiuntiva pari a 50 euro mensili, se il nuovo assunto ha superato i 45 anni di età (cfr. in questa Appendice il punto *d*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

b) Contributi previdenziali – Dal 1° gennaio 2003, con la L. 27.12.2002, n. 289, nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, è stato previsto che: *a*) i lavoratori dello spettacolo versino un'aliquota contributiva pari a quella dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS; *b*) l'ENPALS sia esonerato dal versamento del contributo (di solidarietà) a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale (art. 25 della L. 28.2.1986, n. 41).

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali – Dal 1° gennaio 2002, la L. 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha concesso alle persone di età superiore ai 70 anni (60 se invalidi civili totali, sordomuti o ciechi) e con un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro, una maggiorazione della pensione sino a raggiungere 516,46 euro mensili (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DM 20.11.2002 ha confermato il contenuto della DM 20.11.2001 che aveva stabilito nel 2,7 per cento l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici, dal 1° gennaio 2002, in relazione all'inflazione del 2001. L'aumento relativo all'inflazione del 2002, da corrispondere dal 1° gennaio 2003, è fissato, salvo conguaglio, nel 2,4 per cento.

La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha previsto che il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e pensione di anzianità sia esteso, dal 1° gennaio 2003, a quei lavoratori che al momento del pensionamento avevano almeno 37 anni di versamenti contributivi e 58 anni di età. A tutti coloro che risultavano già pensionati al 1° dicembre 2002 e soggetti al divieto parziale o totale di cumulo è stato concesso di accedere, dal 1° gennaio 2003, al regime di totale cumulabilità. A tal fine essi dovranno versare un importo variabile in funzione dell'anzianità anagrafica e contributiva pos-

seduta alla data del pensionamento. L'importo da versare non può essere inferiore al 20 per cento della pensione percepita nel gennaio 2003 e non può superare di tre volte tale trattamento.

Ai pensionati soggetti al divieto parziale o totale di cumulo che non abbiano osservato i precedenti divieti, non si applicano le penalità e le trattenute previste per il periodo sino al 31 marzo 2003, se l'interessato versa un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003 moltiplicato per il numero di anni nei quali si è verificato l'inadempimento; l'importo del versamento non può comunque eccedere il quadruplo del trattamento di gennaio 2003.

In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività lavorativa, l'aliquota di finanziamento e quella di computo della pensione per coloro che esercitano un'attività lavorativa di collaborazione coordinata e continuativa sono aumentate di 2,5 punti percentuali dal 1° gennaio del 2003 e di ulteriori 2,5 punti dal 1° gennaio del 2004. Gli aumenti sono ripartiti fra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti per il lavoro parasubordinato. Gli aumenti riguardano anche coloro che svolgono un'arte o una professione e sono iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

b) Enti previdenziali – Con la L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) è stato soppresso; dal 1° gennaio 2003 il patrimonio, le funzioni e il personale dell'Ente sono stati trasferiti all'INPS. Il regime pensionistico dei dirigenti di azienda sarà uniformato, nel rispetto del principio pro-rata, a quello degli altri lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e la pensione sarà liquidata sino al 31 dicembre 2002 con le regole vigenti presso l'ex INPDAI e successivamente con quelle del FPLD.

c) Interventi per l'occupazione – La L. 23.4.2002, n. 73 (che ha convertito il DL 22.2.2002, n. 12), ha prorogato al 30 novembre 2002 il termine entro cui gli imprenditori che avevano fatto ricorso al lavoro irregolare hanno potuto regolarizzare la loro posizione, presentando la dichiarazione di emersione già prevista dalla L. 18.10.2001, n. 383. La presentazione della dichiarazione, oltre a sanare la posizione degli imprenditori nei confronti degli istituti previdenziali, ha permesso loro di usufruire per ogni dipendente regolarizzato, per un triennio, di incentivi fiscali e previdenziali (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali* e in questa Appendice il punto *b*) del paragrafo: *Imposte dirette*). Lo stesso provvedimento ha consentito agli imprenditori di presentare, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione al sindaco del luogo in cui ha sede l'azienda (emersione progressiva) (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

Con la L. 22.11.2002, n. 266 (che ha convertito il DL 25.9.2002, n. 210), il termine per la presentazione dei piani è stato spostato al 28 febbraio 2003 e quello per la presentazione della dichiarazione al 15 maggio.

La stessa L. 266 ha integrato le norme in materia di emersione del lavoro irregolare contenute nella L. 383 del 2001. Presso le direzioni provinciali del lavoro di ogni capoluogo di provincia sono stati istituiti i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), ai quali spetta l'esame dei piani individuali presentati dagli imprenditori. I Comitati, nominati entro il 30 ottobre 2002, sono formati da sedici componenti; di questi, otto rappresentano il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, l'INPS, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e le istituzioni di livello locale; gli altri otto sono rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il piano presentato dagli imprenditori al CLES di competenza doveva contenere: *a)* proposte per la progressiva regolarizzazione e l'adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, in materie diverse da quella contributiva e fiscale, in un periodo non superiore a 18 mesi, (prorogabile a 24 in caso di motivate esigenze); *b)* proposte per il progressivo adeguamento, entro un periodo non superiore al triennio di emersione, agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico; *c)* il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intendeva regolarizzare; *d)* l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano da parte del CLES.

Ai Comitati è stato conferito il compito di valutare (entro sessanta giorni) le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali, e la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; gli stessi hanno dovuto controllare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali.

Coloro che hanno scelto di presentare un piano di emersione individuale non possono partecipare, sino alla conclusione del periodo di emersione, alle gare pubbliche di appalto. Le imprese affidatarie di un appalto pubblico o che gestiscono servizi e attività in convenzione con l'ente pubblico devono presentare una certificazione di regolarità contributiva.

Nel corso del 2002 sono stati varati provvedimenti volti a far emergere e a regolarizzare il lavoro prestato dagli immigrati extracomunitari. L'art. 33 della L. 30.7.2002, n. 189 ha dato la possibilità a coloro che occupavano personale adibito all'assistenza di persone non autosufficienti o ai lavori domestici di denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro mediante una dichiarazione di emersione. La dichiarazione doveva contenere le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, indicare il tipo di lavoro offerto e la retribuzione corrisposta. Alla dichiarazione doveva essere allegata la ricevuta di versamento di un contributo forfettario, copia dell'impegno a stipulare il contratto di soggiorno come indicato nell'art. 5 bis del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 e, solo per i casi di assistenza a malati, copia del certificato medico che attestava la patologia. I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione non sono punibili per la violazione delle norme relative al lavoro, al soggiorno e di quelle di carattere finanziario. La regolarizzazione non ha riguardato i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali era stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultavano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o che avevano commesso reati contemplati dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

La L. 9.10.2002, n. 222, che ha convertito il DL 9.9.2002, n. 195 ha previsto che i datori di lavoro che, nei tre mesi precedenti l'emanazione del provvedimento in oggetto, avevano avuto alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare potessero denunciare, entro l'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro. La dichiarazione di emersione doveva contenere: i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, il tipo d'impiego del lavoratore; alla dichiarazione doveva essere allegato il contratto di lavoro (di durata almeno annuale) e l'attestato del pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per lavoratore.

Anche questo provvedimento prevede per i datori di lavoro che presentano la dichiarazione la non punibilità per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di quelle di carattere finanziario. I lavoratori extracomunitari a cui non sarà rinnovato il contratto di lavoro saranno espulsi.

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 19.12.2002, n. 297 integrano e in parte modificano le norme varate con il D.lgs. 21.4.2000, n. 181. Esse stabiliscono: *a)* i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; *b)* i principi per l'individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro.

Il D.lgs. 297 del 2002 ha disposto che le interviste periodiche effettuate dalle Regioni alle persone in cerca di un'occupazione siano effettuate in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 181 del 2000. In particolare per coloro che si trovano nello "stato di disoccupazione", ossia per i soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento o alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo le modalità definite con i servizi competenti, il colloquio di orientamento deve aver luogo entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione (prima sei mesi); entro quattro mesi per i giovani e le donne in cerca di reinserimento lavorativo (prima sei); non oltre i sei mesi (prima dodici) per coloro che rischiano di diventare "disoccupati di lunga durata", ossia per coloro che sono disoccupati da più di un anno.

Spetta alle Regioni formulare i criteri che i servizi competenti applicheranno per stabilire lo stato di disoccupazione.

La L. 27.12.2002, n. 289 ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite dello stanziamento di 376 milioni di euro previsto in favore del Fondo per l'occupazione, possano essere prorogati sino al 31 dicembre 2003 i trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale previsti da precedenti disposizioni di legge (sono ammessi anche i trattamenti approvati entro il mese di giugno 2003). I trattamenti prorogati sono decurtati del 20 per cento. A valere su tale stanziamento, 80 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare le convenzioni stipulate con i Comuni per lo svolgimento di attività straordinarie da parte di lavoratori socialmente utili che siano nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno tre anni.

Con la stessa legge, dal 2003, è stato istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui definizione coincide con quella delle aree depresse (L. 30.6.1998, n. 208). Al Fondo confluiscono risorse stanziare per tali aree con precedenti disposizioni e fondi aggiuntivi per 400 milioni di euro nel 2003, 650 nel 2004 e 7.000 nel 2005.

Con la L. 14.2.2003, n. 30 il Governo è stato delegato a emanare, entro un anno, decreti volti a modificare la disciplina del mercato del lavoro. La nuova normativa, da redigersi nel rispetto dei provvedimenti che hanno demandato alle Regioni e alle Province autonome competenze in tema di occupazione, dovrà prevedere il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie, alla vigilanza e alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea. Gli altri principi a cui le norme dovranno attenersi sono: *a)* lo snellimento e la semplificazione delle modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro; *b)* l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico; *c)* il divieto per gli operatori di svolgere qualsivoglia indagine o di discriminare per qualsivoglia motivo i lavoratori in base alla posizione familiare, al credo politico o religioso; *d)* l'eliminazione per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo del vincolo che le obbliga a occuparsi solo di tale tipo di attività; *e)* l'abrogazione della L. 23.10.1960, n. 1369 (che prevede il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) e l'introduzione di una nuova disciplina in materia.

Entro il mese di febbraio del 2005 dovrà essere redatto un testo unico delle disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Il Governo è stato inoltre delegato ad adottare: *a)* entro sei mesi, provvedimenti atti a rivedere e razionalizzare i rapporti di lavoro che abbiano un contenuto formativo; *b)* entro un anno, norme che favoriscano l'utilizzo del lavoro a tempo parziale, come strumento per incrementare l'occupazione fra i giovani, le donne e le persone con più di 55 anni; *c)* entro un anno, disposizioni volte alla disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.

Le anzidette disposizioni, salvo diversa specifica, non si applicano al personale in servizio presso le Amministrazioni pubbliche.

Entro un anno dall'entrata in vigore della L. 30 del 2003 il Governo dovrà, con uno o più decreti, ridefinire la vigente disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro.

d) Prestazioni per la famiglia e sociali – La Legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha stabilito che gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile possano svolgere, per i ciechi civili che lo richiedono, il compito di accompagnatori. Durante il periodo di fruizione del servizio l'indennità di accompagnamento e quella speciale corrisposta alle persone con un minimo di residuo visivo (ciechi ventesimisti) è decurtata mensilmente di 93 euro; tale cifra andrà a incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali.

La stessa legge ha previsto che, per agevolare i lavoratori con figli, sia istituito nel 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido nei luoghi di lavoro. Per l'anno in corso il limite massimo di finanziamento è di 10 milioni di euro.

e) Prestazioni sanitarie – La L. 8.1.2002, n. 1 (che ha convertito il DL 12.11.2001, n. 402) ha stabilito che sino al 31 dicembre 2003 i posti disponibili presso le ASL e le Aziende ospedaliere possano essere coperti riammettendo in servizio infermieri e tecnici di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il loro rapporto di lavoro da non oltre cinque anni. Tale possibilità è subordinata alla copertura finanziaria e all'autorizzazione della Regione (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 16.11.2001, n. 405 (che ha convertito il DL 18.9.2001, n. 347) ha previsto che la spesa sanitaria corrente delle Regioni a statuto ordinario nell'esercizio 2002 non possa superare quella del 2000 aumentata del 4,5 per cento. Negli esercizi 2003 e 2004 gli incrementi non potranno superare il tasso programmato di inflazione indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 28.12.2001, n. 448 ha stabilito sanzioni in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni e delle Province autonome degli impegni assunti in materia sanitaria con l'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La L. 448 del 2001 ha previsto, per le Regioni e le Province autonome che superino i livelli di spesa sanitaria sottoscritti nell'accordo dell'8 agosto 2001, il ripristino della spesa ai livelli concordati dagli stessi organi il 3 agosto 2000 e rivalutati con la L. 23.12.2000, n. 388.

La L. 15.6.2002, n. 112, che ha convertito il DL 15.4.2002, n. 63, ha stabilito che sino al 31 dicembre 2002, il prezzo di vendita dei farmaci essenziali e di quelli utili ai malati cronici (L. 24.12.1993, n. 537, art. 8, comma 10, lett. a), nonché di quelli elencati nel DM 4.12.2001, sia ridotto del 5 per cento. Sono esclusi da tale riduzione gli emoderivati e i medicinali con prezzo inferiore a cinque euro. Il provvedimento ha anche stabilito misure atte a contenere le spese sostenute dalle imprese farmaceutiche per l'organizzazione di convegni e congressi. In base al risparmio di spesa verrà determinato, dal 1° gennaio 2003, un coefficiente di riduzione del prezzo di vendita dei medicinali.

La stessa legge ha disciplinato la copertura delle maggiori esigenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2000 e 2001 definite nell'accordo dell'8 agosto 2001, con un onere a carico dello Stato, rispettivamente di 1.394 e di 3.412 milioni di euro. Il criterio di ripartizione di tali assegnazioni fra le Regioni varia nei due anni. Per il 2000 la ripartizione segue i criteri utilizzati per la suddivisione del Fondo sanitario nazionale; per il

2001 il riparto segue quanto proposto dalle Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 17 gennaio 2002. La quota residua delle maggiori occorrenze per il finanziamento del SSN nei due anni rimane a carico delle Regioni e delle Province autonome. In allegato al provvedimento sono stati indicati gli importi degli acconti corrisposti inizialmente alle Regioni.

La L. 8.8.2002, n. 178, che ha convertito il DL 8.7.2002, n. 138, ha stabilito che il Ministro della Salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, annualmente rediga l'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN (per il 2002 l'elenco è stato definito con il DM 27.9.2002). La scelta dei farmaci si basa sul rapporto tra "costo-efficacia"; al fine di assicurare su base annua il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica e del già citato accordo dell'8 agosto 2001.

Permane il criterio in base al quale il SSN rimborsa, in presenza di medicinali con le stesse caratteristiche, quelli con prezzo più basso.

Dal 1° gennaio 2003, secondo quanto indicato nella L. 27.12.2002, n. 289, i cittadini che usufruiscono di cure termali devono corrispondere un ticket di 50 euro. Sono esclusi dal versamento gli invalidi civili al 100 per cento, i grandi invalidi e coloro che hanno un reddito inferiore a una determinata soglia.

Sono state abrogate le norme introdotte con la L. 388 del 2000 che prevedevano la riduzione e, dal 1° gennaio 2003, l'abolizione del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale.

L'art. 1, comma 40, della L. 23.12.1996, n. 662 aveva stabilito che il SSN nel corrispondere alla farmacie l'ammontare del prezzo di vendita dei medicinali erogati dal Servizio stesso, trattenesse una quota percentuale variabile in funzione del prezzo del prodotto. L'aliquota più elevata, pari al 12,5 per cento, era applicata ai medicinali il cui prezzo era pari o superiore alle 200.000 lire; le nuove norme hanno stabilito che la ritenuta del 12,5 per cento si applichi ai medicinali il cui prezzo è compreso fra 103,29 e 154,39 euro, mentre per quelli di prezzo superiore la trattenuta sia elevata al 19 per cento. La riduzione sul prezzo di vendita di alcuni farmaci, individuati dal DM 27.9.2002, è stata rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

Sempre la L. 289 del 2002, ribadendo quanto già indicato nel DL 63 del 2002, ha previsto che le Regioni debbano monitorare le prescrizioni mediche, farmaceutiche e ospedaliere nel loro territorio e riorganizzare, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, le risorse ospedaliere al fine di fornire servizi efficienti (minori tempi di attesa e di ricovero dei pazienti). Le stesse Amministrazioni devono adottare provvedimenti che prevedano la decadenza automatica dall'incarico dei direttori generali delle ASL e degli ospedali che non raggiungono l'equilibrio economico.

Le limitazioni di spesa imposte nel 2002, dal già citato DL 63, alle imprese farmaceutiche per l'organizzazione di congressi sono estese anche al 2003. Un'ulteriore riduzione del 50 per cento di tali spese è prevista per il triennio 2004-06.

La quota di riduzione applicata ai prezzi dei medicinali a totale carico del SSN, già prevista dal citato DL 63 del 2002, è stata elevata dal 5 al 7 per cento. È stato sospeso, sino al 1° luglio 2003, l'adeguamento del prezzo dei farmaci ai prezzi medi europei.

Sempre la L. 289 del 2002 ha confermato i livelli essenziali di assistenza sanitaria stabiliti con il D.lgs. 30.12.1992, n. 502; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, saranno individuate le prestazioni che non devono essere a carico del SSN.

Con la stessa legge è stato istituito un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca; l'onere a carico del bilancio dello Stato è di 225 milioni di euro per il 2003 e di 100 dal 2004.

Pubblico impiego

Con la L. 28.12.2001, n. 448 le Amministrazioni che nel 2001 non hanno rispettato le disposizioni relative al Patto di stabilità interno, non possono effettuare nel 2002 assunzioni a tempo indeterminato. I posti disponibili dovranno essere coperti ricorrendo all'istituto della mobilità. Negli anni 2003-04 le Amministrazioni pubbliche dovranno ridurre ulteriormente il personale alle loro dipendenze (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

La L. 15.7.2002, n.145 ha modificato e integrato le norme contenute nel D.lgs. 30.3.2001, n. 165, che regolamentano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato; in particolare, è stato sostituito il ruolo unico dei dirigenti dello Stato presso la Presidenza del Consiglio con un ruolo presso ogni Amministrazione dello Stato. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni Statali può avvenire oltre che per concorso per esami anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione.

Per la scuola la L. 22.11.2002, n. 268, che ha convertito il DL 25.9.2002, n. 212, ha previsto che i docenti in sovrannumero partecipino a corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui il personale in eccedenza non partecipi ai corsi di riconversione o vi partecipi con esito negativo, lo stesso potrà essere collocato in disponibilità.

Sempre la L. 268 del 2002, per consentire alle Università di far fronte alle spese connesse con gli inquadramenti stipendiali spettanti a docenti e ricercatori, ha autorizzato una spesa di 375 milioni di euro. L'onere sarà ripartito in cinque anni.

La L. 27.12.2002, n. 289 ha incrementato, dal 2003, le risorse stanziare per la contrattazione collettiva nazionale dalla L. 448 del 2001, art. 16, comma 1, di 570 milioni di euro. Per il biennio 2002-03 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale (SSN), delle Università e degli enti di ricerca e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici sono a carico delle amministrazioni di competenza e ricadono sulle disponibilità dei rispettivi bilanci.

L'art. 34, comma 1, della citata L. 289 del 2002 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per i Comuni con meno di 3.000 abitanti, debbano rideterminare le loro dotazioni organiche tenendo conto dei principi enunciati nella L. 165 del 2001 (art. 1, comma 1) che richiedono l'accrescimento dell'efficienza, la razionalizzazione dei costi e un migliore utilizzo delle risorse umane. Le Amministrazioni devono altresì considerare il processo di riforma di cui sono oggetto, il trasferimento di funzioni agli enti locali e gli obiettivi fissati con il Patto di stabilità interno. Nell'applicare le disposizioni le Amministrazioni devono assicurare l'invarianza della spesa e le dotazioni organiche entro quelle in essere al 29 settembre 2002.

Nel 2003 le Amministrazioni pubbliche non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato. Deroghe a tale divieto sono previste solo per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio; la spesa massima relativa a queste nuove assunzioni non può superare a regime i 220 milioni di euro. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e i Vigili del fuoco sono previste alcune deroghe al divieto di assunzione e sono fatte salve le assunzioni autorizzate per il 2002 e non ancora effettuate. Con decreti del Presidente del Consiglio saranno fissati i contingenti di assunzioni da effettuarsi nel 2003 presso le Amministrazioni regionali, le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti (che abbiano rispettato le regole del Patto di stabilità interno per il 2002), per gli altri Enti locali e per gli enti del SSN. Le assunzioni effettuate dopo aver esperito le procedure di mobilità devono essere contenute entro percentuali prefissate che variano a seconda della tipologia e della dimensione dell'ente interessato; esse non possono in ogni caso superare il 50 per cento delle ces-

sazioni avvenute nel 2002. Queste regole non si applicano alle assunzioni di personale infermieristico effettuate dal SSN.

Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel 2002 e che scadranno nel corso del 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003; i contratti sono prorogati fino a quella data. Alle Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno, è consentito di assumere personale a tempo determinato o di ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. In ciascuno degli anni 2004 e 2005, dopo aver esperito le procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a ridurre il personale in misura non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.

Per il comparto della scuola la stessa L. 289 del 2002 prevede per tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio la riconduzione a 18 ore settimanali. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, dovranno essere fissati i parametri per ridurre del 6 per cento nel triennio 2003-05 gli organici del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Il personale docente dichiarato inidoneo a svolgere la propria attività per motivi di salute può essere collocato fuori ruolo o essere utilizzato per altri compiti; il dipendente posto fuori ruolo è licenziato se sono trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento.

Per il triennio 2003-05 è prorogato il divieto di incrementare le indennità, i compensi, le gratifiche e i rimborsi spesa, soggetti a rivalutazioni connesse alla variazione del costo della vita.

Con la L. 16.1.2003, n. 3 sono state apportate alcune modifiche alla L. 165 del 2001, in particolare le nuove norme hanno previsto che entro il 30 gennaio di ogni anno le Amministrazioni dello Stato trasmettano per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano di formazione del personale.

La stessa legge ha disposto che le assunzioni effettuate nella pubblica Amministrazione, senza che siano state esperite tutte le procedure in materia di mobilità, siano nulle. Dal 2003 le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono ricoprire i posti disponibili nel loro organico utilizzando gli idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Nel 2002, per effetto della L. 23.12.2000, n. 388, hanno continuato a essere applicate le norme introdotte dall'art. 47, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449, per ridurre le giacenze nei conti di tesoreria intestati agli enti assoggettati all'obbligo di detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria centrale dello Stato. Per gli enti locali le anzidette disposizioni sono state estese a tutte le Province e ai Comuni con più di 50.000 abitanti (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Per il 2002, il DM 1.3.2002 ha elevato al 20 per cento il limite di giacenza dei conti della Tesoreria centrale dello Stato intestati ai Comuni con più di 50.000 abitanti (in precedenza il limite poteva essere del 14 o del 18 per cento). Il DM 31.1.2003 ha confermato per il 2003 lo stesso limite.

Per razionalizzare e contenere le spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, la L. 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha attribuito al Governo la facoltà di individuare, con un apposito decreto, gli enti pubblici e gli altri organismi, ai quali non siano affidati compiti di garanzia o di rilevanza costituzionale, da trasformare in società

per azioni ovvero da sopprimere (cfr. nell' Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

La L. 15.6.2002, n. 112, che ha convertito il DL 15.4.2002, n. 63 (cfr. nell' Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*) ha stabilito la costituzione di due società per azioni: la Patrimonio dello Stato spa, il cui compito è quello di valorizzare e gestire il patrimonio dello Stato anche ai fini di una parziale alienazione, e la Infrastrutture spa che, anche con la compartecipazione di privati, finanzia grandi opere pubbliche e investimenti che incentivino lo sviluppo economico.

Con la L. 8.8.2002, n. 178, che ha convertito il DL 8.7.2002, n. 138, l'Ente nazionale per le strade (Anas) è stato trasformato in società per azioni. L'Anas spa ha ottenuto, a titolo di concessione, i compiti che erano già svolti dall'Anas a cui succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio, stabilirà il capitale da conferire alla società. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'Economia e delle finanze il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Anas continua a essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

Il DL 6.9.2002, n. 194, convertito nella L. 31.10.2002, n. 246, ha introdotto misure che, integrando la normativa in vigore, dovrebbero permettere un più stretto controllo sulle spese. Si è stabilito che il Ministero dell'Economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e, per gli enti pubblici non territoriali, gli organi interni di vigilanza controllino il rispetto dei limiti di spesa autorizzati per i singoli provvedimenti. In caso di accertato sconfinamento il Ministero dell'Economia e delle finanze emanerà un apposito decreto dirigenziale e le autorizzazioni di spesa perderanno la loro efficacia.

Lo stesso decreto ha inoltre previsto che, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno dal Documento di programmazione Economico-finanziaria (DPEF), il Ministro dell'Economia e delle finanze presenti un'apposita relazione al Consiglio dei ministri, il cui Presidente emanerà un atto di indirizzo. Sulla base di tale atto il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre, con decreto, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato. Sono escluse da tale disciplina le spese relative agli stipendi e alle pensioni e le spese fisse o di natura obbligatoria. I decreti di limitazione di spesa devono essere trasmessi alle Camere. Sempre con decreto ministeriale possono essere ridotte le spese di funzionamento degli enti e degli organismi pubblici non territoriali.

Lo stesso DL 194 del 2002 ha previsto che nessun impegno di spesa possa essere assunto a carico di un esercizio finanziario dopo la sua chiusura. Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio quali residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono; fanno eccezione gli stanziamenti previsti da leggi entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio, ai quali si applica la proroga di un anno.

Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'ultimo quadrimestre del 1999 e negli esercizi 2000 e 2001 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002 possono essere mantenute in bilancio, quali residui, sino alla fine dell'esercizio 2003.

I residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio solo per l'esercizio successivo a quello in cui sono state iscritte (in precedenza la proroga riguardava tre esercizi).

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel DL 194 del 2002, con il DM 29.11.2002 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha stabilito che, nel 2002, le Amministrazioni Statali debbano contenere gli impegni di spesa e le emissioni di titoli di pagamento delle unità previsionali di base nel limite dell'85 per cento degli stanziamenti di competenza.

Per gli enti pubblici non territoriali gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 2002 riferiti ai beni di consumo e ai servizi sono ridotti nella misura del 15 per cento.

Come indicato nel DL 194 del 2002 allorché si verificano scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel DPEF il Governo deve intervenire con atti volti a limitare sia le spese sia l'assunzione di nuovi impegni di spesa. Poiché è stata rilevata una divergenza rispetto agli obiettivi fissati per l'anno 2003, con il DPCM 18.4.2003 sono state date indicazioni correttive. Saranno annullate o rinviate tutte le iniziative che potrebbero determinare un aumento degli oneri; nel primo semestre dell'anno le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere l'assunzione di impegni o i pagamenti nella misura del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei bilanci di previsione. Nel caso in cui lo scostamento dagli obiettivi del DPEF fosse rilevante, il Ministro dell'Economia e delle finanze potrà disporre ulteriori limitazioni ed estenderle anche ai trasferimenti obbligatori agli enti territoriali.

D – LA POLITICA MONETARIA UNICA, GLI INTERMEDIARI E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con decisione del 5 dicembre 2002 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 3,25 a 2,75 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 11 dicembre 2002; ha diminuito, con decorrenza 6 dicembre 2002, dal 4,25 al 3,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,25 all'1,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 6 dicembre 2002 il Governatore della Banca d'Italia ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento al 2,75 per cento, con decorrenza 11 dicembre 2002.

Con decisione del 6 marzo 2003 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 2,75 a 2,50 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 12 marzo 2003; ha diminuito, con decorrenza 7 marzo 2003, dal 3,75 al 3,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,75 all'1,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 7 marzo 2003 il Governatore della Banca d'Italia ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento al 2,50 per cento, con decorrenza 12 marzo 2003.

Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'EURIBOR a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tav. A

**RENDIMENTO COMPOSTO MEDIO PONDERATO DEI BOT
A SEI MESI E A DODICI MESI**

Mesi	1998	1999	2000	2001	2002	2003
gennaio	5,219	3,081	3,788	4,595	3,438	2,560
febbraio	5,369	3,083	3,989	4,664	3,471	2,398
marzo	4,799	3,060	4,162	4,462	3,646	2,333
aprile	4,723	2,673	4,340	4,500	3,659	2,391
maggio	4,688	2,674	4,694	4,550	3,655	
giugno	4,668	2,797	4,859	4,312	3,662	
luglio	4,430	2,989	4,932	4,352	3,480	
agosto	4,307	3,105	5,097	4,139	3,309	
settembre	3,993	3,122	5,154	3,731	3,162	
ottobre	3,919	3,552	5,145	3,397	3,017	
novembre	3,731	3,517	5,135	3,156	2,908	
dicembre	3,015	3,633	4,710	3,217	2,779	

Tav. B

**RENDIMENTO LORDO MEDIO MENSILE DEI TITOLI PUBBLICI
SOGGETTI A TASSAZIONE (Rendistato)**

Mesi	1998	1999	2000	2001	2002	2003
gennaio	5,212	3,556	5,187	4,928	4,512	3,672
febbraio	5,153	3,652	5,246	4,939	4,615	3,477
marzo	4,916	3,772	5,170	4,843	4,864	3,495
aprile	4,899	3,538	5,133	4,914	4,872	
maggio	4,926	3,602	5,461	5,050	4,901	
giugno	4,823	3,966	5,395	4,948	4,750	
luglio	4,704	4,282	5,506	4,941	4,557	
agosto	4,543	4,533	5,530	4,726	4,288	
settembre	4,288	4,649	5,541	4,582	4,034	
ottobre	4,183	4,979	5,495	4,288	4,072	
novembre	4,100	4,792	5,446	4,137	4,021	
dicembre	3,749	4,907	5,128	4,369	3,851	

G – LA SUPERVISIONE SUI MERCATI

La disciplina della compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari

Con provvedimento emanato il 22 ottobre 2002 dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, è stata disciplinata l'attività di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, e 70 del Testo unico della finanza. Il provvedimento introduce una disciplina unitaria dei sistemi di garanzia basati sia sulla controparte centrale sia sui fondi di garanzia. Si è inoltre fornito un supporto regolamentare all'introduzione del servizio di controparte centrale nei mercati a pronti.

La normativa si ispira a principi volti ad assicurare la solidità giuridica dei sistemi di garanzia e una “sana e prudente” gestione degli stessi. A tal fine impone ai gestori dei sistemi requisiti patrimoniali minimi, l’adozione di meccanismi di contenimento dei rischi, l’obbligo di separare sul piano contabile e su quello organizzativo le attività di garanzia delle operazioni in titoli dalle altre eventualmente svolte. Le norme di organizzazione e di funzionamento dei sistemi sono disciplinate da un regolamento operativo predisposto dai gestori – secondo un contenuto minimo indicato nel provvedimento – e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob.

In un contesto di integrazione dei mercati finanziari, sono inoltre disciplinate le modalità atte a consentire i collegamenti internazionali tra clearing houses. In particolare, le controparti centrali devono sottoporre all’approvazione della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, gli accordi concernenti la garanzia delle operazioni con soggetti esteri che gestiscono altri sistemi di garanzia. Questi ultimi forniscono alla Banca d’Italia e alla Consob dati e informazioni sull’organizzazione dei servizi e sull’attività svolta sui mercati italiani o tramite servizi di liquidazione italiani, nel quadro di accordi con le autorità di vigilanza del paese d’origine.

H – LA SORVEGLIANZA E L’OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Bonifici transfrontalieri

Il D.lgs. 28.7.2000, n. 253 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5). Il decreto si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea. Esso impone agli intermediari obblighi di trasparenza delle condizioni applicate a tali operazioni (informazione preventiva e successiva); fissa un termine massimo di esecuzione (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell’ordine), avente natura surrogatoria del termine convenzionale, entro il quale il bonifico deve essere accreditato sul conto dell’ente del beneficiario; stabilisce che tale ente deve mettere a disposizione del beneficiario i fondi entro i termini convenuti, o in assenza di tali termini, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’importo è accreditato sul suo conto; prevede, nel caso in cui l’operazione non vada a buon fine, il pagamento di una somma a titolo di anticipo del bonifico da rimborsare nonché l’obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, lo stesso decreto richiede che siano assicurate da parte degli enti, mediante appositi atti di autoregolamentazione, procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie che dovessero insorgere fra gli enti e propri clienti. In attuazione di tale disposto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia (DM 13.12.2001, n. 456) ha stabilito i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività della tutela, e di composizione degli organi decisionali, per assicurarne l’imparzialità e garantire la rappresentatività dei soggetti interessati. Gli atti di autoregolamentazione sono trasmessi dagli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d’Italia, che ne verifica la coerenza con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

Servizi di bancoposta

Il DPR 14.3.2001, n. 144 estende la gamma delle attività di bancoposta esercitabili dalle Poste spa ai servizi di investimento ed equipara le Poste alle banche e agli intermediari finanziari ai fini dei controlli sulle attività finanziarie. I controlli, pertanto, verranno esercitati, per i diversi aspetti di competenza, dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in luogo delle funzioni di indirizzo e di controllo già attribuite al Ministero delle Comunicazioni (il quadro

disciplinare viene delineato attraverso il rinvio a norme dei Testi unici bancario e della finanza, nonché alla L. 10.10.1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza). Il provvedimento riconosce il ruolo della Banca d'Italia quale autorità di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e richiama espressamente gli obiettivi della integrazione e della interoperabilità dei circuiti bancario e postale. Il provvedimento subordina lo svolgimento delle nuove attività al rispetto da parte delle Poste dell'obbligo di separazione organizzativo-contabile tra il comparto finanziario e quello dei servizi tradizionali.

Firme elettroniche

Con il D.lgs. 23.1.2002, n. 10 è stata recepita la direttiva CE 13.12.1999, n. 93 sul riconoscimento legale delle firme elettroniche e sulle procedure di certificazione. Il decreto equipara giuridicamente alla forma scritta il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; vengono riconosciute due tipologie di firma, quella debole e quella forte (quest'ultima corrisponde alla firma digitale già introdotta nell'ordinamento italiano dal DPR 10.11.1997, n. 513). I certificatori delle firme elettroniche esercitano un'attività libera senza necessità di autorizzazione, sottoposta alla preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), che controlla i profili di sicurezza dell'attività e riconosce i certificatori che possiedono un livello di servizio più elevato in termini di qualità e sicurezza.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205 di depenalizzazione dei reati minori, ha modificato sostanzialmente la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, prevedendo la trasformazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento sanzionatorio è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è invece punita con sanzione penale. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento (la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli), al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall'intero circuito degli assegni bancari e postali (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa contenuti nella CAI riguardano i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina relativa al funzionamento della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto 7.11.2001, n. 458 disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati di pertinenza dell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

Il D.lgs. 12.4.2001, n. 210 ha recepito la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 concernente il carattere definitivo degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di pagamento o di regolamento di strumenti finanziari. Il provvedimento stabilisce che gli ordini sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza. Esso, inoltre, sancisce

l'inapplicabilità della cosiddetta "clausola dell'ora zero", in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui essa viene aperta. Il decreto fissa il principio dell'isolamento dalla procedura concorsuale delle garanzie in titoli fornite ai sistemi dal partecipante nonché quelle prestate alle banche centrali del SEBC per le operazioni di banca centrale. Con riferimento ai sistemi di regolamento delle transazioni su titoli, il decreto, in aggiunta a quanto stabilito dalla direttiva, prevede che il soggetto liquidatore per conto di un intermediario possa, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, soddisfare i propri crediti, trattenendo le somme o i titoli ottenuti in contropartita delle operazioni eseguite in buona fede per conto dell'intermediario stesso. Infine, il decreto sancisce che i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione siano sottoposti alle leggi regolatrici del sistema e che la designazione dei sistemi, ai fini dell'applicazione delle previsioni del decreto, sia effettuata dalla Banca d'Italia per i sistemi di pagamento e da questa d'intesa con la Consob per i sistemi di regolamento delle transazioni in strumenti finanziari. In fase di prima designazione il decreto provvede, in un apposito allegato, a individuare i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso.

Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito

Il provvedimento emanato il 28.3.2000 dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, prevede la possibilità per l'aderente alla Stanza di compensazione, che al momento del regolamento dei saldi finali non consegna i titoli dovuti, di presentare una richiesta di assegnazione alla Stanza. L'aderente che richiede l'assegnazione deve versare alla Stanza, a titolo di rimborso spese, 200 euro per ciascuna specie di titoli non consegnati e costituire un deposito cauzionale pari al 20 per cento del controvalore dei titoli non consegnati, per un minimo di 1.000 euro. Qualora l'assegnazione non venga estinta entro il termine stabilito, si applica una penale pari al 5 per cento del deposito cauzionale per ciascuno dei primi due giorni di ritardo e al 10 per cento per ogni giorno successivo; l'importo complessivo della penale non può superare i 100.000 euro. Il termine per l'estinzione è di tre giorni per le assegnazioni relative a tutte le tipologie di titoli. Sono inoltre previste penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito in titoli effettuato sia mediante giroconti in titoli presso i depositari centralizzati sia mediante assegnazioni.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo del sistema dei pagamenti europeo TARGET, di cui BI-REL è la componente nazionale, valido dal 2002. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350 che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-REL in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *i*) la Banca d'Italia comunichi preventivamente – mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale – la chiusura di BI-REL in giornate lavorative; *ii*) i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-REL, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale si comunicano le giornate di chiusura del sistema BI-REL a partire dal 2002.

Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero

Con il DPR 15.12.2001, n. 482 è stato emanato il regolamento di semplificazione delle operazioni di pagamento delle amministrazioni statali da e per l'estero. Queste, per eseguire pagamenti in euro nei paesi aderenti all'Unione economica e monetaria (UEM), emetteranno, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa anche informatici a favore del creditore da regolare attraverso TARGET. Anche i pagamenti in euro eseguiti nei medesimi paesi a favore di amministrazioni statali saranno regolati tramite TARGET e perverranno alla Tesoreria dello Stato per il successivo riconoscimento alle competenti amministrazioni. Le altre tipologie di incassi e pagamenti saranno effettuate per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Con decreto dello stesso Ministero, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, saranno adottate misure di coordinamento tecnico delle modalità operative e con decreto del Presidente della Repubblica verranno definite le modalità di informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni statali, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica

Il DM 11.12.2001 (art. 2) ha previsto che le tesorerie dello Stato, per i versamenti da accreditare sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale e sulle contabilità speciali, effettuino registrazioni nelle proprie evidenze informatiche senza dar luogo all'emissione della quietanza (mod. 80 T), in deroga alle vigenti disposizioni della contabilità di Stato. I dati relativi ai versamenti saranno riportati nel rendiconto mensile (mod. 56 T) inviato, anche mediante strumenti informatici, ai titolari dei conti. La dematerializzazione delle quietanze accelererà la realizzazione della tesoreria telematica e comporterà notevoli snellimenti operativi attraverso l'eliminazione delle contabilità speciali di girofondi e la riduzione dell'attuale volume di quietanze di trasferimento fondi. La data di avvio della nuova disciplina sarà concordata dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione agli interventi di adeguamento delle relative procedure.

Nuove modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

Il DPR 29.4.2002, n. 123 ha stabilito le nuove modalità di pagamento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato mediante "titoli telematici", rendicontati via rete; ha inoltre disposto l'utilizzo del bonifico anche per quelli da effettuare in contanti presso gli uffici postali. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Ministero dell'Economia con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti o con accreditamento su conti correnti bancari o postali ovvero su libretti di risparmio postale intestati ai beneficiari. Gli ordini collettivi sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti gli elementi necessari per il pagamento. Possono anche essere emessi e trasmessi alla Banca d'Italia in forma dematerializzata. Il decreto sopprime la modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale. I titoli della specie già emessi sono in ogni caso pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validità. Trascorso tale termine devono essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi emittenti, per la riammissione a pagamento.

Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante titoli di pagamento dematerializzati

Ai sensi del DM 31.10.2002 l'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato avviene mediante emissione di ordini collettivi di pagamento dematerializzati da estinguersi, in forma ordinaria, con bonifici da accreditare sui conti correnti, bancari o postali, dei beneficiari. Rimangono, tuttavia, valide le altre modalità di estinzione, quali: accredito su libretti postali di risparmio, bonifici domiciliati, pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia, a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia nonché versamento sui conti di tesoreria o al bilancio dello Stato. Per i pagamenti mediante accredito sui conti correnti o libretti postali, gli ordini recano anche il codice dell'ufficio pagatore e i dati identificativi del conto corrente o libretto; per quelli estinguibili in contanti e qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto, i pagamenti contengono le generalità della persona che rilascerà quietanza con l'indicazione della relativa qualifica (rappresentante legale o volontario). Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi pagabili in contanti possono essere riscosse dagli aventi diritto entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità. Decorso tale termine le somme vengono restituite alla Banca d'Italia che provvederà a versarle al bilancio dello Stato (capo X, capitolo 2368) e ad inviare la relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

L. 27.12.2002, n. 289 (art. 28) introduce la codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi e dei pagamenti (nonché dei dati di competenza economica) delle Amministrazioni pubbliche. L'obiettivo della norma è di garantire la rispondenza dei conti pubblici ai parametri comunitari. Essa è finalizzata a consentire l'alimentazione di un Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici che rileverà giornalmente informazioni analitiche sulle entrate e sulle spese delle Amministrazioni. I dati a disposizione del Ministero dell'Economia agevoleranno le funzioni di coordinamento della finanza pubblica.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti di ammontare non superiore ai 50.000 euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. Tale obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applicherà ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia salirà a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro.

Commercio elettronico

Il D.lgs. 9.4.2003, n. 70 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sul commercio elettronico (direttiva CE 8.6.2000 n. 31). Il decreto, diretto a promuovere la

libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, pone in capo ai prestatori dei servizi specifici obblighi informativi, preventivi e successivi alla conclusione del contratto; definisce, inoltre, un regime di responsabilità differenziato rispetto al tipo di attività svolta (mero trasporto, memorizzazione temporanea ovvero memorizzazione di informazioni). Ai sensi del decreto, il prestatore non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trattate né un obbligo di ricercare attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite; egli deve tuttavia informare senza indugio l'autorità nel caso in cui sia a conoscenza di eventuali illeciti e fornire a richiesta dell'autorità tutte le informazioni in suo possesso. Gli obblighi previsti dalle norme sono sanzionati amministrativamente.